



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE



19° Rapporto monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo

Aggiornamento anno 2021

- *Regolamento (CE) n. 1760/2000*
- *D.M. 16 gennaio 2015*
- *D.M. 20 maggio 2016*

Sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine
Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo
Anno 2021

Il D.M. 20 maggio 2016¹ stabilisce che gli organismi indipendenti di controllo (OdC) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine devono comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ed alle Regioni sia le inadempienze riscontrate nell'attività di verifica sia i relativi provvedimenti adottati. Inoltre, devono inviare al MIPAAF una relazione annuale sull'attività di controllo svolta.

Al fine di rendere omogenei la raccolta e l'elaborazione dei dati dei controlli effettuati dagli organismi indipendenti di controllo per l'etichettatura facoltativa della carne bovina, sin dalla stesura nel 2003 del primo rapporto sulle attività di controllo, è stato predisposto un format unico da compilare da parte degli OdC. Inoltre, il competente ufficio del MIPAAF ha provveduto a riorganizzare la base dati e le procedure informatiche, per consentire l'analisi comparata dei dati dal 2003 in avanti, provvedendo anche a sviluppare un sistema automatico di reportistica che fa parte integrante della base dati (SQL Server Reporting Services).

La standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati e la realizzazione di un archivio informatico, rendendo possibile la creazione di una serie storica (2003-2021), ha consentito, con il presente rapporto 2021 di effettuare alcune considerazioni in merito all'efficienza dei controlli sui singoli segmenti della filiera, nonché lo scostamento, sempre per segmento di filiera, dei controlli effettuati rispetto a quelli previsti dai piani di controllo predisposti dagli Organismi indipendenti di controllo. Ciò ha inoltre permesso di evidenziare il flusso dei soggetti entrati ed usciti dal sistema di etichettatura facoltativa, nonché le tipologie di non conformità accertate per i diversi segmenti della filiera (allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita e stesse organizzazioni titolari dei disciplinari).

Alla realizzazione di questo 19° Rapporto per l'anno 2021 sul monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo hanno collaborato, ciascuno curando ed elaborando i seguenti settori, il:

- **Dott. Francesco Bongiovanni** (*): coordinamento tecnico-organizzativo del progetto;
- **Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello** (**): analisi e valutazione delle informazioni contenute nei disciplinari di etichettatura, dei modelli organizzativi delle filiere e dei dati dei controlli, nonché l'elaborazione informatica dei dati e dei grafici statistici;
- **P.A. Antonio Moro** (**): realizzazione della base dati ed elaborazione informatica.

Roma, 31 maggio 2022

(*) Dirigente Ufficio DISR VII del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

(**) Funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Foto copertina gentilmente fornita dal dott. Franco Porcu.

1 (G.U.R.I. n. 133 del 9.6.2016).

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE
Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo
Anno 2021

1. Premessa

Il processo di ristrutturazione e riqualificazione del settore delle carni bovine, avviato dalla Comunità europea a seguito della crisi BSE del 1996 e successivamente del 2000, ha inaugurato, a livello nazionale e sovranazionale, un corso di riforme finalizzato alla stabilizzazione ed al rilancio del mercato delle carni bovine, cercando di migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti di origine bovina. A livello nazionale, i punti chiave per procedere in tal senso sono stati identificati nei concetti di miglioramento qualitativo e di promozione del prodotto nazionale.

Tutto ciò si concretizza nella realizzazione di un sistema di garanzia che vede coinvolti tutti gli operatori dei diversi segmenti della filiera con lo scopo di:

- a) aumentare il potere commerciale del settore primario;
- b) porre le basi per un maggior valore aggiunto,
- c) consentire la rintracciabilità della materia prima e del processo produttivo;
- d) garantire la riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore.

2. La rintracciabilità

La rintracciabilità si pone come principio essenziale ed insostituibile nel garantire la valorizzazione dell'intero comparto zootecnico, nel tutelare gli operatori coinvolti nella filiera, in termini di reddito ed immagine, nonché i consumatori in ragione delle necessità di trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne bovina.

La rintracciabilità, quindi, viene a rappresentare la capacità di ricostruire la storia di un prodotto mediante l'identificazione e la documentazione di tutte le fasi di lavorazione, in modo tale da poter costantemente identificare la responsabilità degli operatori coinvolti nel processo produttivo.

L'introduzione, l'implementazione ed il continuo monitoraggio del sistema di rintracciabilità si basa sulla necessità di poter:

- 1) arrestare in qualsiasi momento il flusso di prodotti qualora venga accertato un rischio per la salute umana;
- 2) contribuire all'analisi delle conseguenze di lungo termine, relativamente alla salute delle persone e degli animali, nonché in relazione all'ambiente;
- 3) permettere un controllo delle informazioni veicolate per mezzo delle etichette.

L'obiettivo ultimo del sistema di rintracciabilità, quindi, consiste proprio nella possibilità concreta di ricostruire l'intero ciclo di vita dell'animale, nonché, l'iter produttivo della lavorazione delle carni, passando per la trasformazione, fino alla commercializzazione dei prodotti derivati, nei punti vendita.

Il legislatore ha emanato la normativa sull'etichettatura con i Regolamenti 1760/2000/CE² e Regolamento 1825/2000/CE³ (modalità applicative), i quali istituiscono un sistema misto di

2. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

3. (GUCE L204 dell'11.8.2000)

obbligatorietà/volontarietà, abrogando il precedente impianto legislativo (Regolamento 820/1997/CE) che prevedeva un approccio esclusivamente da un punto di vista volontaristico.

In materia di rintracciabilità è intervenuto il Regolamento (CE) 178/2002⁴ del 28.1.2002 e la direttiva n. 2000/13/CE⁵ del 20.3.2000, così come modificata dalla direttiva n. 2001/101/CE del 26.11.2001, recepita nel nostro ordinamento con D.lgs. n. 181 del 23/06/2003⁶.

In luogo delle numerose definizioni attribuite al concetto di rintracciabilità, al punto 18 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE si chiarisce come questa consista nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Viene quindi posto al centro dell'attenzione il significato dinamico del flusso di un prodotto, dalla sua origine alla sua commercializzazione e viceversa.

Il senso di "*continuum storico*" a cui un dato prodotto è soggetto, nell'ambito della specifica filiera, si fonda inevitabilmente sulla trasmissione di informazioni. Gli operatori coinvolti, a qualsiasi livello della filiera, devono, pertanto, essere in grado di poter fornire informazioni sugli operatori a monte ed a valle del proprio specifico ruolo, ossia, relativamente alle entità che rappresentano le fonti di approvvigionamento ed a quelle che costituiscono i successivi acquirenti.

Queste informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità, in qualsiasi momento queste ultime ne avanzino richiesta.

Per quanto attiene in particolare ad alimenti e mangimi immessi sul mercato della U.E., questi devono essere adeguatamente etichettati al fine di poterne agilmente rintracciare l'origine, in conformità con i requisiti previsti dalle disposizioni specifiche.

L'art. 17 del Reg. 178/2002 precisa che spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione. Spetta sempre a questi operatori la messa a punto di sistemi e procedure atti a verificare e a controllare che tali disposizioni siano soddisfatte. Gli operatori a monte, a loro volta, devono predisporre un protocollo in cui sono registrati i parametri che indicano la storia del prodotto (genetica, concimazione, trattamenti fitosanitari ecc.) e le procedure di controllo e verifica degli stessi.

Lo strumento in grado di realizzare un regolare ed efficiente flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti potrebbe essere, allo stato attuale, un sistema informatico accoppiato alla lettura dei codici a barre tipo EAN (European Article Number) 128, oppure alla possibilità di comunicare informazioni legate ai codici di nuova generazione quali i QR (Quick Read code) impiegati per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone.

Gli investimenti effettuati in campo informatico, sicuramente inizialmente onerosi e complessi hanno portato ad una maggiore efficacia del controllo su ciascuna fase del processo produttivo, nonché dalla maggiore efficienza della filiera nel suo complesso. Entrambi questi vantaggi contribuiscono in maniera determinante a creare una maggiore disponibilità, nel consumatore, a remunerare i maggiori costi, in virtù delle aumentate garanzie in termini di qualità e sicurezza dei prodotti a base di carne bovina.

4. (GUCE L 31 dell'1.2.2002).

5. (GUCE L109 del 6.5.2000).

6. (G.U.R.I. n. 167 del 21.7.2003).

3. La qualità

La domanda che ci si pone è: “cosa si intende per qualità?” Come intendono e cercano i consumatori quando acquistano un prodotto alimentare di “qualità”. Poi, sorgono spontanee altre domande. Ma cos'è la qualità, come si ottiene e chi la garantisce?

In modo semplice, alla domanda se un prodotto è di qualità, possiamo rispondere che lo è solo se è capace di soddisfare l'acquirente. Pertanto, la qualità è un elemento di distinzione di un prodotto, sicuramente non è un valore oggettivo, determinato dalle sole caratteristiche intrinseche del prodotto, ma si esprime in funzione di quanto il consumatore riesce a percepire e dalla scala di valore che ciascuno di noi attribuisce ad un prodotto (*Gap Model*).

In un mercato globalizzato, altamente competitivo e caratterizzato dalla diversità degli atteggiamenti di consumo realizzare valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori diventa leva di sviluppo di ciascuna azienda che vuole trovare nuovi sbocchi di mercato.

Nell'ambito specifico della rintracciabilità della qualità per prodotti a base di carne bovina, l'impianto di certificazione in essere si basa su quattro sistemi: Indicazione Geografica Protetta (IGP), Produzioni biologiche, Sistema di qualità nazionale zootecnia – SQN ed etichettatura tramite criteri obbligatori e facoltativi. Relativamente agli IGP, si evince come costituisca “garanzia” l'identificazione con un dato territorio, e quindi con una data tradizione, ed un certo processo produttivo conforme ad un disciplinare di produzione, mentre per le produzioni biologiche viene in essere soprattutto l'attenzione alle variabili ambientali e di benessere animale. Il denominato Sistema di qualità nazionale in zootecnia – SQN, istituito Italia con D.M. 4 marzo 2011⁷ “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnia a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.1974/2006⁸ della Commissione”, permette di individuare prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Quest'ultimo regolamento risulta attualmente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1305/2013⁹ del 17 dicembre 2013 che all'art.16, riprende integralmente i principi sui regimi di qualità contenuti nel regolamento (CE) n.1974/2006.

Nel corso degli ultimi anni, tra i valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori stanno acquisendo sempre maggiore importanza la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni, in particolare di quelle di origine animale. Pertanto, per soddisfare queste nuove esigenze si deve necessariamente passare attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento, da perseguire attuando politiche organiche a cui gli allevatori potranno aderire attraverso un processo di miglioramento graduale nel tempo. Tale percorso deve essere guidato e sostenuto attraverso la definizione di specifici Manuali di Buone Pratiche e di corretta gestione degli animali in allevamento e l'attivazione di un adeguato pacchetto di misure, coordinando i diversi strumenti disponibili e quelli che saranno messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro dell'attenzione il miglioramento della sostenibilità dei vari processi produttivi.

Con l'approvazione dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77¹⁰, è stata data concretezza alla possibilità di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l'obiettivo di favorire un recupero di competitività della fase allevatoria, migliorare la sostenibilità dei

⁷ (G.U.R.I. n.68 del 24.3.2011).

⁸ (GUCE L 368 del 23.12.2006).

⁹ (GUCE L 347 del 20.12.2013)

¹⁰ (G.U.R.I. n.180 del 18-07-2020).

processi produttivi, la trasparenza nei confronti dei consumatori, particolarmente importanti in situazioni di emergenza come quella generata dalla diffusione del Coronavirus COVID-19.

In attuazione di tali principi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della Salute, in collaborazione con Accredia, stanno completando la definizione delle modalità applicative del “*Sistema di qualità nazionale benessere animale*”(SQN Benessere Animale) introdotto dalla citata norma, attraverso l’elaborazione di un decreto interministeriale che stabilisce le regole generali per l’ottenimento della certificazione dell’allevamento e degli ambiti di azione degli enti certificatori.

Il SQN Benessere animale è volto a una valorizzazione delle produzioni italiane attraverso l’impulso dato al sistema zootecnico in tema di salute, benessere animale e sostenibilità dell’allevamento. Il progetto è stato presentato nel febbraio 2021 alle Associazioni di categoria, ai rappresentanti della società civile, agli organismi di certificazione e alle Regioni e intende perseguire il miglioramento del benessere animale nella sua più ampia accezione, attraverso criteri e procedure da definirsi progressivamente per specie animale, orientamento produttivo e modalità di allevamento, in misura superiore alle specifiche norme comunitarie e nazionali vigenti. Successivamente la bozza di decreto interministeriale, corredata dei relativi allegati, nell’agosto 2021 è stata sottoposta ad una prima consultazione con i vari portatori di interesse, a seguito della quale sono pervenuti numerosi suggerimenti e osservazioni. Acquisite le varie osservazioni, elaborate da un gruppo di lavoro composto da esperti del Ministero delle politiche agricole, del Ministero della salute, di Accredia, del CREA e del CReNBA-IZSLER, è stata predisposta una nuova bozza di decreto interministeriale, è stata presentata alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nonché ai portatori di interesse, per presentare gli aggiornamenti introdotti e condividere l’impianto del provvedimento per il successivo iter con l’invio del provvedimento in Conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione della prescritta intesa e la notifica alla Commissione europea in quanto trattasi di regola tecnica nazionale.

Il SQN Benessere animale si basa su un insieme di requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce positivamente anche sulla produttività dell’animale, sui costi relativi, sulla riduzione delle emissioni in allevamento, sull’uso dei farmaci e quindi sull’antimicrobica resistenza, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola.

Tale sistema di qualità, in quanto “certificazione volontaria”, una volta a regime, vedrà l’adesione volontaria dei soggetti interessati e la verifica, da parte di Organismi di controllo indipendenti, della conformità ai criteri ed alle procedure definite da un apposito Comitato e formalizzate in un apposito provvedimento, della fase di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l’utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Nel caso, invece, dell’etichettatura obbligatoria e facoltativa, il sistema di garanzia poggia sui seguenti requisiti:

- carni bovine etichettate in tutte le fasi di commercializzazione;
- apposizione etichetta, contenente informazioni obbligatorie e facoltative, sul pezzo di carne o sull’imballaggio;
- informazione visibile al consumatore in sostituzione dell’etichetta per le carni vendute al taglio.

In tutti i sistemi precedentemente citati, la possibilità di caratterizzazione della produzione mediante fattori di differenziazione basati su tecniche di allevamento (alimentazione, management, strutture, ambiente, ecc.) o genetica (caratteristiche qualitative legate a particolari razze locali), o ancora riferiti alle tecnologie industriali adottate (macellazione,

lavorazione, confezionamento, ecc.), ha indotto alla messa a punto di sistemi di rintracciabilità della qualità animale-prodotto.

La rintracciabilità è assicurata attraverso:

- a) l'autocontrollo da parte di una organizzazione e da ogni operatore dei diversi segmenti della filiera;
- b) il controllo esercitato da parte di un organismo indipendente accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065;
- c) la vigilanza ed il controllo da parte della pubblica amministrazione (Regioni e Ministeri interessati).

Nell'*Allegato 1* al presente Rapporto, sono sintetizzati i principali riferimenti normativi relativi a ciascuno dei sistemi di certificazione citati e la normativa riguardante l'etichettatura delle carni bovine.

4. La normativa sulla etichettatura delle carni bovine

Il sistema di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, introdotto dal Regolamento (CE) n.1760/2000 costituisce il passaggio normativo da un sistema esclusivamente volontario di etichettatura ad uno misto in cui informazioni obbligatorie e volontarie risultano essere fornite congiuntamente.

La finalità principe di un impianto normativo così disegnato è essenzialmente riconducibile alla chiara intenzione di essere portatore della massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie velatamente vaghe o ricorso ad immagini fuorvianti.

Con successivo Regolamento (CE) n. 1825/2000¹¹ del 25 agosto 2000 la Commissione europea ha emanato le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

Dal 1° gennaio 2002, quindi, è stato reso obbligatorio, per tutti gli operatori impegnati nel commercio delle carni bovine, l'indicazione in etichetta di:

- Codice di rintracciabilità (n. di identificazione dell'animale o del lotto di animali);
- Paese di nascita dell'animale;
- Paese/i in cui è stata effettuata la fase di ingrasso;
- Paese e numero di approvazione dell'impianto che ha effettuato la macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento.

Informazioni supplementari potevano essere aggiunte da operatori o organizzazioni che disponendo di un disciplinare, previamente approvato dall'Autorità nazionale competente in materia, intendevano comunicare al consumatore maggiori notizie relativamente alle fasi di pertinenza nell'ambito della filiera. Queste informazioni aggiuntive rientrano negli aspetti volontari previsti dal regolamento di riferimento e sono essenzialmente riconducibili a dati sull'allevamento (denominazione azienda di nascita e/o allevamento, sistema di allevamento, alimentazione), a caratteristiche dell'animale (razza o tipo genetico, caratteristiche legate al genoma, sesso, periodo d'ingrasso) e a notizie relative alla macellazione (categoria, data macellazione, periodo frollatura, denominazione del macello). Detto impianto normativo, come meglio chiarito in seguito, è rimasto in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Il successivo regolamento (CE) n. 275/2007 del 15 marzo 2007¹² che modifica il regolamento (CE) n. 1825/2000, da, tra l'altro, la possibilità in deroga, di costituire, al sezionamento, lotti di carne proveniente da un massimo di tre macelli e un massimo di tre

¹¹. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

¹².(GUCE L 76 del 16.3.2007).

laboratori di sezionamento, purché le carni costituenti il lotto abbiano tutte le stesse informazioni riguardanti il paese di nascita, il/i paese/i di allevamento/i, di macellazione.

Altre informazioni di carattere generale possono essere aggiunte o rese obbligatorie da impianti normativi paralleli: logo dell'organizzazione che sovrintende alla etichettatura delle carni, denominazione dell'organismo deputato ai controlli, peso e taglio anatomico, prezzo, ecc. L'iter necessario al fine dell'ottenimento del benessere all'approccio facoltativo prevede la presentazione di un documento che evidenzia le misure attestanti la veridicità delle dichiarazioni facoltative e l'assoggettamento al controllo di un Organismo indipendente preposto, operante in conformità con le modalità vigenti.

Il Regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006¹³ fissa la classificazione delle carcasse dei bovini adulti. Con il Regolamento (CE) n. 700/2007 dell'11 giugno 2007¹⁴, viene introdotto l'obbligo di riportare in etichetta le denominazioni di vendita dei bovini di età inferiore ai 12 mesi (vitelli di età 0-8 mesi e vitelloni di età 8-12 mesi). Questi ultimi regolamenti risultano attualmente abrogati ma ripresi integralmente, prima, nell'allegato XI bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22.10.2007¹⁵, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), anch'esso abrogato e, attualmente, con il Regolamento (UE) n. 1308/2013¹⁶ (art. 10 e Allegato IV relativo alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi).

Le denominazioni di vendita per la carne bovina, pertanto, sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - Regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera "V" (vitello, carne di vitello) e "Z" (vitellone, carne di vitellone), nonché quelle previste dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12 dicembre 1969, n. 44 del 16 febbraio 1983 e n. 204 del 3 agosto 2004), per le carcasse di età superiore ai 12 mesi (bovino adulto). Le informazioni, infine, relative alla "categoria" nell'ambito dei bovini di età superiore ai 12 mesi, alla luce delle modifiche introdotte dall'allegato allegato IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è applicabile, ad eccezione della categoria Z, la seguente griglia:

<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>
<i>VITELLONE</i>	<i>Categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi</i>
<i>TORO</i>	<i>Categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.</i>
<i>MANZO</i>	<i>Categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.</i>
<i>VACCA</i>	<i>Categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.</i>
<i>GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA</i>	<i>Categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.</i>

(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria "bovino adulto".

¹³ (GUCE L 214 del 4.8.2006).

¹⁴ (GUCE L 161 del 22.6.2007).

¹⁵ (GUCE L 299 del 16.11.2007)

¹⁶ (GUCE L 347 del 20.12.2013)

Con il Regolamento (UE) n. 653/2014 recante *“modifica al Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine”* al punto 17, è stata prevista la soppressione del *“Sistema di etichettatura facoltativo”* (articoli 16, 17 e 18) e l’istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Inoltre, tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1169/2011¹⁷.

In particolare, detta soppressione ha comportato che non è più necessaria l’approvazione, da parte dell’autorità competente (MIPAAF), del disciplinare dell’etichettatura facoltativa, venendo meno i relativi controlli da parte dell’organismo indipendente.

Tale scelta è stata motivata a livello comunitario dal fatto che *“l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso”* così come indicato nel *“considerando 23”* del Regolamento n. 653/2014.

Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini, si è ritenuto opportuno dare continuità al sistema di etichettature almeno per alcune informazioni facoltative.

Pertanto, con il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante *“Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”*, si è prevista una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria rispetto a quella in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Infatti, non è previsto l’obbligo di un disciplinare approvato ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso il MIPAAF. Pertanto, gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l’assenza di trattamenti antibiotici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico) dovranno procedere al deposito del disciplinare. Il MIPAAF si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente. In tal modo, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia, si potrà continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli, così come previsto nel citato Regolamento (UE) n. 1169/2011.

5. Le attuali modalità attuative in Italia

Il D.M. 16 gennaio 2015 ha fissato termini e modalità di applicazione per consentire l’attività degli operatori e delle organizzazioni interessate al sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine, previsto dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

Infatti, l’articolo 15 bis del Regolamento (CE) n.1760/2000 prevede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni devono essere

¹⁷ (GUCE L 304 del 22.11.2011).

conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura e, in particolare, al Regolamento UE n.1169/2011. Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 disciplina, quindi, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative riguardanti il bovino e le metodiche di allevamento e di alimentazione dello stesso mediante un sistema "certificato" che permetta di risalire dalla carne etichettata all'animale o al gruppo di animali di origine.

In merito, la nuova disciplina sull'etichettatura facoltativa distinguono due tipologie di informazioni facoltative.

a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

"L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto." (Art. 3, comma 1).

Ciò significa che informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.

b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale.

"L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, deve inviare la documentazioni di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII." (Art. 3, comma 2) – PEC: cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it.

Per poter riportare in etichetta queste ultime informazioni facoltative, è necessario da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina in Italia, il possesso del disciplinare di etichettatura così come prevede il D.M. 16 gennaio 2015 in questione. Detto disciplinare costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 9 D.M.16 gennaio 2015.

L'etichettatura facoltativa prevista dal più volte citato D.M. 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (UE) n. 1151/2012), alle denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali (D.M. 4 marzo

2011) e all'agricoltura biologica (Regolamento (CE) n. 834/2007¹⁸).

Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell'ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative.

A seguito dei cambiamenti normativi, sopra descritti, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura a seguito dell'approvazione del D.M. 16 gennaio 2015, con la circolare 25.3.2015, il MIPAAF ha stabilito che le indicazioni contenute nelle: Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 "*Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari*"; Circolare n. 1 del 9 aprile 2003 "*Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30 agosto 2000*"; Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 "*Ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative*" e Circolare n. 2 del 24 luglio 2008 "*Chiarimenti su categorie vitello e vitellone*", si continuano ad applicare per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine in base alla nuova normativa.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine regolamentato, prevede che l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare autorizzato. Sulla base di tale presupposto l'attività svolta dall'organismo di controllo (OdC) incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e pertanto deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Il MIPAAF, tenuto conto dei risultati delle azioni di controllo evidenziati dai vari organismi di controllo e della valutazione positiva del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto, ha potuto rivedere le precedenti frequenze di controllo definite nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Pertanto, con la successiva Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 il MIPAAF ha anche previsto le nuove frequenze minime da adottare nella attività di controllo da parte degli organismi terzi, consentendo così di rimodulare gli interventi ispettivi presso i diversi operatori della filiera con procedure idonee a correggere situazioni di non conformità.

Si è intanto differenziato l'intensità del controllo da parte dell'OdC nelle diverse fasi del ciclo produttivo, privilegiando il rafforzamento delle verifiche nei siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, che costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

La vigilanza sulle attività di etichettatura delle carni bovine è affidata alle Regioni e al MIPAAF attraverso l'ICQRF – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sia per la verifica della corretta etichettatura della carne sia per la vigilanza sulle attività degli organismi indipendenti designati dalle organizzazioni ai controlli di conformità sulla corretta applicazione del disciplinare di etichettatura. Il livello dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza è relazionato periodicamente alla Commissione europea.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1047, attribuisce, inoltre, all'ICQRF le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo delle Strutture pubbliche e private operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata.

L'organizzazione dell'attività di vigilanza, considerata la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, ha reso necessario l'implementazione di un costante monitoraggio su dette attività, dove l'integrazione operativa e decisionale tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome ha portato, alla costituzione del sistema nazionale di vigilanza. Infatti, il decreto ministeriale 16.2.2012

¹⁸ (GUCE L 189 del 20.7.2007).

recante “*Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate*” ha istituito la Banca dati vigilanza, che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza sia a livello nazionale che a livello locale dalle Regioni e Province autonome.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016¹⁹ concernente disposizioni applicative al decreto ministeriale 16 gennaio 2015 recante “*Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001*”, al fine di uniformare le procedure di acquisizione dei dati dagli Organismi di controllo che operano nelle produzioni agroalimentari regolamentate, ha previsto, dal 1° gennaio 2017, l’acquisizione delle informazioni relative all’attività di controllo effettuata dagli Organismi indipendenti di controllo per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine in precedenza garantita dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001.

Con il nuovo provvedimento anche per le carni bovine etichettate facoltativamente sulla base di un disciplinare depositato presso questa Amministrazione, si avrà una BDV da cui si potranno acquisire i dati per stilare il rapporto di monitoraggio sull’attività di controllo sull’etichettatura delle carni bovine e le informazioni necessarie per organizzare la vigilanza.

L’obiettivo dell’attività di vigilanza è la verifica dell’attività svolta dagli Organismi di controllo, con particolare riguardo alla corretta applicazione del disciplinare approvato da parte del MIPAAF, all’imparzialità nei confronti di tutti i soggetti controllati.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016, infine, ha previsto anche una modifica all’articolo 10 (etichetta), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, in quanto è stata eliminata una informazione (Azienda di allevamento) per la quale non è necessario, per l’apposizione in etichetta, il possesso del disciplinare di etichettatura.

6. Operatori in possesso di disciplinari

I disciplinari di etichettatura delle carni bovine approvati o depositati presso il MIPAAF dall’introduzione di una specifica regolamentazione nel lontano 1997 sono stati 212 e nello stesso periodo sono stati revocati 96 disciplinari. Al 31 dicembre 2021 i disciplinari autorizzati sono 115 di cui 14 non operativi, 2 autosospesi e 97 revocati (uno in più rispetto al 2019). Nella *Tabella 1* si riporta l’evoluzione del numero delle organizzazioni di etichettatura a partire dal 2014, anno di transizione al nuovo sistema di etichettatura facoltativa introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015.

Tabella 1 - Numero di organizzazioni autorizzate all’etichettatura facoltativa delle carni bovine a partire dal 2015, distintamente per stato di operatività (Elaborazioni MIPAAF).

Stato operatività Organizzazione:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operative	77	75	84	94	97	99	100
Revocate	86	91	96	96	96	97	99
Non operative	4	3	11	11	12	14	14
Autosospese	0	4	0	1	1	2	3
TOTALE	167	173	191	202	206	212	216

L’autorizzazione dei disciplinari per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine ha avuto

¹⁹ (GURI n.133 del 9.6.2016).

inizio nel 1999 con 4 autorizzazioni e raggiunge il suo massimo due anni più tardi nel 2001 con 24 decreti ministeriali emessi nello stesso anno ed è proseguita fino al 25 novembre 2014 con l’emanazione dell’ultimo decreto di approvazione sulla base della precedente normativa comunitaria.


La nuova disciplina introdotta sull’etichettatura facoltative prevista dal D.M. 16 gennaio 2015, ha previsto, all’art.18, comma 1, che l’Operatore o l’Organizzazione che disponeva di un disciplinare già approvato, continuava a operare sulla base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale a suo tempo assegnato. Al fine di censire gli Operatori e le Organizzazioni che si sono avvalsi di detta possibilità è stato chiesto a tutti gli interessati di darne comunicazione al MIPAAF. Dall’esame di dette comunicazioni è scaturito che 78 organizzazioni (77 operative e 1 non operativa) hanno deciso di mantenere il disciplinare di etichettatura a suo tempo approvato. Tutti gli altri disciplinari autorizzati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa che non si sono avvalsi di detta possibilità sono stati revocati (86).

Nel corso del 2021 sono stati depositati 4 nuovi disciplinari, 14 organizzazioni non hanno operato, 3 disciplinari risultano autosospesi e, infine, 2 disciplinari sono stati revocati, per un totale di 117 disciplinari autorizzati.

Nell’*Allegato 2* al presente Rapporto si riporta l’elenco al 31 dicembre 2021 delle organizzazioni che hanno un disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine depositato presso il MIPAAF.

La dislocazione geografica delle 117 organizzazioni in possesso, al 31 dicembre 2021, di un disciplinare depositato presso il MIPAAF, vede ai primi posti Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, seguite dal Lazio e dalla Toscana (*Figura 1*).

Figura 1 - Dislocazione geografica, per regione, delle 117 organizzazioni autorizzate all’etichettatura delle e carni bovine con informazioni facoltative nel 2021.



Tutte le regioni, ad esclusione della Basilicata e del Molise ospitano almeno una organizzazione autorizzata all’etichettatura. La *Figura 2* ripota la dislocazione geografica delle 100 organizzazioni operative.

Figura 2 - Dislocazione geografica, per regione, delle 100 organizzazioni autorizzate ed operanti per l'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nel 2021



7. Informazioni contenute nei disciplinari

Le informazioni facoltative, con aggiornamento al 31 dicembre 2021, messe a disposizione dalle organizzazioni di etichettatura autorizzate sono riportate nell'Allegato 3.

Anche se di diversa natura, queste informazioni possono essere raggruppate in due categorie principali, così come definite dall'art.3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015:

- Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate alla successiva lettera b);
- Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale e diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni.

Per le informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, l'operatore o l'organizzazione deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN. Tali informazioni devono essere comunque oggettive, verificabili da parte delle Autorità preposte ai controlli, comprensibili e non ingannevoli per il consumatore. È evidente che l'operatore o l'organizzazione che appone

informazioni sulle etichette della carne bovina deve dimostrare, con soddisfazione dell'Autorità di controllo, la veridicità delle stesse.

Per le informazioni indicata alla precedente lettera b), gli operatori o le organizzazioni che intendono riportarle in etichetta nel nostro Paese, devono mettere a punto le procedure per garantirne la rintracciabilità e la veridicità sulla base di un disciplinare di etichettatura depositato presso il MIPAAF. Detto disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi che garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e non devono prevedere informazioni ingannevoli o poco chiare.

Nei diversi disciplinari depositati, quindi, le organizzazioni dichiarano il novero di informazioni facoltative eventualmente disponibili (attivabili) qualora richieste.

Dall'esame di questi disciplinari è emerso che alcuni operatori del settore, che riportano in etichetta informazioni facoltative riferibili sia alla lettera a) sia alla lettera b), ritenevano che dovessero garantire esclusivamente queste ultime. Al fine di tutelare il consumatore circa il fatto che le informazioni riportate sulla medesima etichetta, fossero tutte "certificate", è stato chiarito che tali informazioni devono essere sottoposte ad autocontrollo da parte dell'organizzazione e al controllo da parte dell'organismo indipendente. Se ciò non fosse applicato, sulla stessa etichetta potrebbero essere riportate entrambe le tipologie di informazioni facoltative, ma solo una parte di esse sarebbero effettivamente "certificate". In tal caso, l'etichetta risulterebbe ingannevole per il consumatore.

Questa impostazione appare corretta sia per quanto sopra riportato, sia per il fatto che l'organismo di controllo in fase di verifica deve, in ogni caso, accertarsi che tutte le informazioni riportate in etichetta (obbligatorie e facoltative) siano state apposte correttamente. Infatti, non è proponibile limitare il controllo alle sole informazioni del punto 1 dell'art.10 del DM 16 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 20 maggio 2016. Neanche è pensabile che sulla stessa confezione di carne ci siano due etichette, una emessa nell'ambito del disciplinare che riporta il codice MIPAAF e l'altra che riporta le informazioni facoltative che non hanno bisogno del disciplinare (apposte sotto la responsabilità dell'operatore).

7.1 Analisi delle informazioni facoltative

L'analisi dei contenuti dei disciplinari evidenzia tendenze significative che, nel loro complesso, vedono una crescente attenzione da parte delle organizzazioni deputate all'etichettatura, alla concessione di specifiche informative relative ai diversi momenti del percorso produttivo.

Le disposizioni nazionali (D.M. 18 novembre 2014²⁰ e succ. mod.) di attuazione dell'art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013²¹, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, hanno modificato rispetto alla precedente programmazione l'attribuzione di premi comunitari. Attualmente, è previsto un premio comunitario accoppiato per i capi macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art.21, comma 5). La concessione di detti premi, pertanto, risulta ancora essere determinante in termini di adesione dei produttori stessi a protocolli relativi alla rintracciabilità.

²⁰ G.U.R.I. n. 295 del 20.12.2014.

²¹ .GUCE n. L347 del 20.12.2013.

La *Tabella 2* riporta la percentuale di ciascuna informazione nei disciplinari autorizzati e in quelli effettivamente operativi.

Tabella 2 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari - Riepilogo 2021 (Fonte: MIPAAF)

Informazioni:	% informazioni nei 100 disciplinari operativi	% informazioni nei 117 disciplinari autorizzati
Data di nascita / Età dell'animale	89%	86%
Sesso	65%	65%
Denominazione e sede allevamento	86%	82%
Denominazione allevamento di nascita	14%	14%
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	78%	75%
Allevato nella Regione	38%	38%
Denominazione macello	47%	45%
Data di macellazione	68%	66%
Categoria	92%	90%
Denominazione laboratorio di sezionamento	27%	24%
Razza	91%	87%
Tipo genetico	92%	89%
Sistema di allevamento	52%	50%
Composizione razione alimentare	19%	17%
Alimentazione priva di grassi animali	43%	43%
Alimentazione non OGM	38%	38%
Alimentazione con/senza insilati	14%	12%
Allevato senza uso di antibiotici	48%	45%
Esclusione fattori di crescita	4%	4%
Sospensione trattamenti terapeutici	5%	4%
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro Referenza Nazionale benessere animale (CReNBA)	52%	50%
Frollatura	25%	26%

Tra le due tipologie di informazioni, ovvero quelle che possono essere raccolte direttamente o indirettamente dalla documentazione che accompagna l'animale, e quelle ricavabili dall'anagrafe bovina, le più comuni tra i disciplinari depositati nel 2021 sono la categoria, età dell'animale, la denominazione e sede dell'allevamento e il periodo di ingrasso/allevamento in Italia e, a seguire, man mano tutte le altre, situazione praticamente sovrapponibile a quella degli anni precedenti.

Per quanto attiene alle informazioni che traggono origine dalle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, emerge che circa l'89% dei disciplinari autorizzati forniscono indicazioni sul Tipo genetico e l'87% sulla razza, mentre più distanziate quelle forniscono indicazioni sulla natura del sistema di allevamento, sull'alimentazione dei bovini. Informazioni, queste ultime necessarie, insieme alle altre che si originano in allevamento, che giustificano l'adesione degli allevamenti ai disciplinari di etichettatura per poi richiedere i premi zootecnici (*Tabella 2*). Risultano meno frequenti nel novero delle informazioni facoltative in etichetta, i dati relativi al mancato utilizzo nella razione alimentare di materiale non OGM o alla composizione della stessa e l'esclusione di insilati nella razione alimentare. Solo il 4% dei disciplinari prevede l'eventuale indicazione in etichetta dell'esclusione di fattori di crescita; mentre un notevole incremento si è assistito per le informazioni legate alla

non somministrazione di antibiotici ai bovini (45%) nel 2016 erano solo il 5% (4 organizzazioni). Infine, sono aumentate al 26% (+1% rispetto al 2020) le filiere che aggiungono tra le informazioni la frollatura. Nel corso del 2021 ulteriori organizzazioni hanno introdotto l'informazione legata al benessere animale per un totale di 59 organizzazioni (50%); nel corso del 2020 erano 55.

Le nuove informazioni introdotte a partire dal 2016 relative al benessere animale e il mancato utilizzo di antibiotici in allevamento continuano ad interessare la filiera della carne bovina. Quest'ultima informazione, inizialmente limitata agli ultimi 4 mesi di allevamento, comincia ad essere garantita per periodi decisamente più ampi. Alcune organizzazioni hanno introdotto l'informazione del non uso degli antibiotici in allevamento dalla nascita (escludendo convenzionalmente primi 45 giorni di vita del vitello dove assume esclusivamente latte) oppure dallo svezzamento del vitello che nell'allevamento del bovino da carne è previsto al massimo entro 6 ÷ 8 mesi dalla nascita e in alcune situazioni fino ad un massimo di 12 mesi. In quest'ultimo caso si tratta di animali che nascono in Italia e restano sotto la madre, nell'allevamento di nascita o nei pascoli, alimentandosi con latte materno e/o ricostituito e solidi fino ad un massimo di 12 mesi prima di essere avviati alla sola alimentazione solida nei centri di raccolta e negli allevamenti di ingrasso. Questo tipo di allevamento è caratteristico di alcuni areali del sud Italia, della Sardegna, alcune zone della Sicilia, ma anche dell'alto Adige, dell'Appennino Toscano e del Piemonte (nel caso degli allevamenti di bovini di razza Piemontese). All'interno di questa casistica è ricompreso anche l'allevamento a ciclo chiuso (linea vacca-vitello).

Dette informazioni vanno incontro al bisogno di una fascia sempre più ampia di consumatori di informazioni sul benessere degli animali e sulle modalità con le quali gli stessi sono allevati, così come evidenziato da consultazioni sia nazionali che comunitarie.

Proprio a seguito di un'indagine Eurobarometro²², moltissime organizzazioni hanno depositato disciplinari che prevedono procedure per garantire la rintracciabilità e la veridicità di dette informazioni. Tra queste, la prima informazione inserita nei disciplinari è quella relativa al benessere animale. Questa informazione è legata all'adesione dell'allevamento allo standard di valutazione del benessere del bovino da carne predisposto dal CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale), prevista dal "*Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da carne*"

http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/494/BOVINO_DA_CARNE_rev_8_300620\6.pdf

Nel 2019 lo standard CReNBA è transitato nella piattaforma, messa a punto dal Ministero della salute, denominata *ClassyFarm*²³ "*Sistema integrato di categorizzazione e di certificazione della aziende in base al rischio*", per uniformare le procedure di accesso e gestione ai criteri previsti da questa piattaforma. Al momento non sono previste modificazioni nella gestione dell'informazione nell'ambito dei disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Pertanto, gli allevamenti che superano il punteggio minimo previsto dallo standard CReNBA sono giudicati conformi ai requisiti di benessere animale previsti e inseriti in una lista degli allevamenti abilitati all'utilizzo della dicitura facoltativa "*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale*". A tali allevamenti viene rilasciato il certificato emesso dal Centro di referenza nazionale che ha validità annuale. Detta lista è poi utilizzata in fase di macellazione per individuare che il bovino proviene da un allevamento in possesso del predetto requisito e che sia stato allevato presso lo stesso allevamento per il periodo indicato in etichetta che non può essere inferiore agli ultimi 4 mesi di vita dell'animale. Gli allevamenti che hanno raggiunto un punteggio

²² <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

²³ <http://www.classyfarm.it/>

inferiore non possono fornire bovini le cui carni possono essere valorizzate con l'informazione relativa al benessere animale.

Annualmente detti allevamenti devono essere sottoposti a nuova verifica secondo la prevista da manuale CReNBA e, successivamente, l'elenco degli allevamenti che hanno superato il punteggio minimo viene aggiornato dallo stesso CReNBA. Le carni derivati da animali allevati da allevamenti che non hanno ottenuto il certificato CReNBA o che alla scadenza dell'anno non ottengono un nuovo certificato non possono in alcun modo essere etichettate con l'informazione facoltativa "*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale*".

È da precisare che "*Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da carne*" prevede complessivamente parametri aggiuntivi e superiori a quelli previsti per legge e definisce inoltre una metodologia specifica per la valutazione del benessere animale che non esiste in nessun altro modello obbligatorio per legge né di tipo volontario. Il suddetto standard prevede un limite di valutazione che rappresenta una soglia al di sotto della quale l'allevamento non è da ritenersi idoneo e se superata permette di dichiarare che l'allevamento alleva gli animali in condizioni di benessere. Per superare la soglia minima devono i primis essere rispettati TUTTI i requisiti obbligatori per legge (D. L. vo 126/2011²⁴; D. L. vo 146/2001²⁵) e in subordine alcuni requisiti aggiuntivi tali da permettere il miglioramento ed il raggiungimento del punteggio minimo previsto.

L'informazione prevista "*benessere animale in allevamento secondo lo standard CReNBA-ClassyFarm*" è perfettamente in linea con quanto sopra e assicura al consumatore che l'allevamento è stato verificato in autocontrollo e che in aggiunta è stata fatta una verifica su un campione degli allevamenti andando quindi ben oltre alle disposizioni legislative anche in termini di tipologia e numerosità dei controlli.

Un'altra informazione ha prepotentemente preso piede nell'ambito dei disciplinari di etichettatura è quella che permette di fornire l'informazione del tipo "*bovino allevato senza uso di antibiotici*" qualora lo stesso non ha subito trattamenti antibiotici per un periodo che, in ogni caso, non può essere inferiore ai 4 mesi. Detta informazione a partire dal 2017 si è molto diffusa a seguito della forte richiesta da parte di una importante catena della grande distribuzione.

Completata l'analisi delle informazioni facoltative, un ulteriore livello di indagine può essere rappresentato dall'analisi di come le diverse filiere in cui le organizzazioni in possesso di un disciplinare approvato operano.

7.1.1 Filiere produttive

Le 115 organizzazioni che risultano autorizzate al 31 dicembre 2020 sono state classificate, come lo scorso anno, solo in due differenti tipologie: organizzazioni che hanno previsto nella propria filiera gli allevamenti (A-PV) e organizzazioni che non hanno allevamenti nella loro filiera (M-PV).

- *A-PV*: trattasi di 82 organizzazioni di cui 68 operative che possono gestire una serie di attività dall'allevamento alla macellazione degli animali, solitamente di origine nazionale, sino alla distribuzione al dettaglio; in questa tipologia rientrano tutti i consorzi di allevatori;


²⁴ (GURI n.180 del 4.8.2011).

²⁵ (GURI n. 95 del 24 aprile 2001)

- *M-PV*: in questa categoria rientrano 35 organizzazioni autorizzate di cui 32 operative che possono gestire la macellazione, il sezionamento e i punti vendita, come unica organizzazione oppure possono gestire anche solo una parte della filiera. In questa tipologia di filiera rientrano, ad esempio, anche 5 organizzazioni che gestiscono esclusivamente la grande distribuzione.

Dall'analisi delle tipologie di filiera (*Figura 3*) si evidenzia una trasformazione strutturale delle stesse. Nel 2014 le organizzazioni senza allevamenti (*M-PV*) erano il 44% in più rispetto a quelle con allevamenti (*A-PV*). A partire dal 2017 si osserva una inversione di tendenza con un forte incremento della filiera *A-PV* (+20 organizzazioni nel 2018). Questa inversione di tendenza molto probabilmente è spiegabile dal fatto che la grande distribuzione tende a non gestire direttamente tutti gli allevamenti di cui ha bisogno e chiede ai loro fornitori (prevalentemente macelli) di inserire nella loro organizzazione anche questa parte della filiera. Questa trasformazione è continuata progressivamente nel 2019 (+5), 2020 (+7) e nel corso del 2021 (+3) per un totale di 82 organizzazioni autorizzate che possono gestire anche gli allevamenti.

Figura 3 - Numero di soggetti per tipologia di filiera, nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).




Si segnala che tra le 68 organizzazioni operative che potenzialmente prevedono nella loro filiera le procedure per gli allevamenti, 7 non hanno ancora nessun allevamento aderente (nel 2020 erano 14 organizzazioni) (*Allegato 4*).

7.1.2 Filiera dall'allevamento al punto vendita (A-PV)

Nell'ambito della tipologia di filiera *A-PV*, emerge, dall'analisi delle informazioni, desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, previste nei disciplinari depositati presso il MIPAAF, una alta frequenza delle informazioni attinenti alla denominazione e sede dell'allevamento, l'età dell'animale e la categoria della carcassa, così come si evince dalla *Figura 4*.


Successivamente troviamo il periodo di ingrasso/allevamento in Italia (81%), il sesso (78%), la data di macellazione (72%) e dalla denominazione impianto di macellazione (54%). Situazione praticamente stabile rispetto al 2019.

Figura 4 - Percentuale di disciplinari approvati, nella filiera A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale – Anno 2021 (Fonte: MIPAAF).



Per quanto riguarda la seconda categoria di informazioni (Figura 5), quelle relative alle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, è possibile tracciare un quadro piuttosto variegato.

Figura 5 - Percentuale di disciplinari approvati, di organismi operanti dall'A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2021 (Fonte: MIPAAF).



La Razza e il Tipo genetico sono tra le informazioni più considerate dai disciplinari autorizzati; In aumento le informazioni relative all'alimentazione non OGM (+ 3% rispetto al 2020) e all'allevato senza uso di antibiotici (+7% rispetto al 2020). Una frenata si registra per l'informazione relativa alla frollatura delle carni (-2% rispetto al 2020) e per l'informazione "Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA (-3% rispetto al 2020); informazione quest'ultima che aveva avuto un forte incremento dal 2015 fino a raggiungere il 61% nel 2020. Infine risultano stabili le frequenze per le informazioni relative all'assenza di grassi animali nella razione (52% del 2018, 54% nel 2019 e 56% nel 2020 e 2021) e al sistema di allevamento (63% nel 2019, 2020 e 2021) e le altre informazioni di questa tipologia.

A partire dal 2021 è stato fatto un ulteriore approfondimento in merito al reale numero di allevamenti che garantiscono effettivamente le informazioni relative alla tipologia di alimentazione somministrata, al benessere animale e al non utilizzo di antibiotici. Delle 68 organizzazioni operative nella filiera A-PV, 61 hanno dichiarato allevamenti operativi nell'ambito della propria filiera (*Allegato 4*) e la distribuzione delle informazioni è di seguito riportata.


Organizzazioni:	ALLEVAMENTI (1)	Composizione razione alimentare		Alimentazione priva di grassi animali		Alimentazione non OGM		Allevato senza uso di antibiotici		Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA	
		n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)
61											
TOTALE	8.411	103	1%	1.067	13%	1.496	18%	1.037	12%	1.843	22%

Pertanto, il 22% degli allevamenti in Italia, nell'ambito del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine previsto dal D.M. 16 febbraio 2015, già garantiscono il "Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA e il 12% non somministrano antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi.

7.1.3 Filiera macellazione - distribuzione (M-PV)


Nell'ambito delle 35 organizzazioni (M-PV) autorizzate che non prevedono allevamenti nella loro filiera (- 1 rispetto al 2020 in quanto l'organizzazione IT003ET ha ampliato la filiera anche agli allevamenti) emerge che, tra le informazioni facoltative desumibili dalla documentazione ufficiale o ottenibili tramite l'anagrafe bovina (*Figura 6*), le informazioni più diffuse sono: la categoria del bovino adulto (86%), l'età dell'animale (77%), la denominazione e sede dell'allevamento (69%, +16% rispetto al 2020) e il periodo di ingrasso in Italia (63%, + 13% rispetto al 2020) e la data di macellazione (57%), Percentuali sostanzialmente in linea con quelle osservate negli anni scorsi, con le sole 2 eccezioni segnalate.

Figura 6 - Percentuale di disciplinari approvati, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative direttamente o indirettamente desumibili dalla documentazione ufficiale – Anno 2021 (Fonte: MIPAAF).



In relazione al carico informativo derivante dall'operatività della filiera organizzata (*Figura 7*) è possibile dedurre che i dati che fanno riferimento al tipo genetico e alla razza siano quelli più intensamente riportati nei disciplinari, entrambe all'86% in aumento rispetto al 2020 rispettivamente del 5% e 8%.

Figura 7 - Percentuale di disciplinari approvati, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2021 (Fonte: MIPAAF).



Si osserva, inoltre, rispetto al 2020 un aumento percentuale per le informazioni “Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CREnBA/ClassyFarm (+12%), senza uso di antibiotici (+18%) alimentazione non OGM (+18%), alimentazione priva di grassi animali aggiunti (+15%) e sistema di allevamento (+17%).

8. Monitoraggio attività organismi indipendenti di controllo

8.1 Riferimenti

Tra gli organismi indipendenti responsabili della certificazione delle organizzazioni di etichettatura delle carni bovine, il più presente è il CSQA Certificazioni S.r.l. che nel corso del 2021 ha effettuato i controlli di conformità in 40 organizzazioni di etichettatura (Tabella 3).


Tabella 3 - Organismi indipendenti di controllo delle organizzazioni autorizzate all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (dicembre 2021).

Organismi indipendenti di controllo	Operatività delle organizzazioni di etichettatura			
	Operativi	Non operativi	Autosospesi	Totale
1 3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	10	2	0	12
2 AGROQUALITA' S.p.A.	2	1	0	3
3 A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Agroalimentare delle Marche	1	0	0	1
4 Bureau Veritas Italia S.p.A.	2	0	0	2
5 CORFILCARNI	4	1	0	5
6 CSI S.p.a	1	0	0	1
7 C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	40	5	1	46
8 DNV GL Business Assurance Italia Srl	1	0	0	1
9 DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	6	2	0	8
10 Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	14	2	1	17
11 KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	1	0	0	1
12 S.G.S. Italia S.p.A.	17	1	1	19
13 Suolo e Salute S.r.l.	1	0	0	1
TOTALE	100	14	3	117

Seguono, per numerosità, SGS Italia S.p.A con 17 organizzazioni e INOQ con 14 organizzazioni controllate. Più indietro il 3A-PTA con 10 organizzazioni controllate. Le altre 19 organizzazioni autorizzate sono certificate da ben 9 enti differenti.

Dalla *Figura 9* emerge chiaramente come quattro organismi di controllo effettuino azione di controllo su 81 delle 100 organizzazioni operative (aggiornamento al 31 dicembre 2021).

Figura 9 - Numero di organizzazioni operanti raggruppate per Organismi indipendenti di controllo (2021) (Fonte: MIPAAF).



Gli organismi indipendenti di controllo hanno trasmesso, in accordo con quanto previsto dal D.M. 20 maggio 2016, i dati dei controlli direttamente nella Banca Dati della Vigilanza (BDV) e i dati riepilogativi delle attività di controllo svolte al 31 dicembre 2021.

Gli organismi di controllo sono anche tenuti a rendere conto alle autorità competenti in materia, di eventuali inadempienze riscontrate, nelle 48 ore successive all'accertamento di queste ultime e devono trasmettere le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività, entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al MIPAAF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente, così come prevede il D.M. 20 maggio 2016. Inoltre, devono segnalare, tempestivamente, le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Come ulteriore obbligo gli organismi indipendenti di controllo devono redigere e presentare al MIPAAF con l'inserimento in BDV, con cadenza annuale ed entro l'ultimo giorno del mese di marzo, un rapporto da cui sia possibile evincere i dati relativi a:

- elenco dei soggetti controllati per ciascun elemento della filiera, nonché data del controllo e nominativo dell'esecutore;
- frequenza dei controlli;
- lista degli ispettori accreditati e dettagli sulle ispezioni eseguite da ciascuno di essi;
- lista delle non conformità riscontrate;
- lista dei provvedimenti presi in risposta alle inadempienze riscontrate.

9. Monitoraggio 2021

In questa sezione si procederà all'analisi dei dati relativi ai controlli effettuati dagli organismi indipendenti di controllo sui soggetti titolari di disciplinare depositato presso il MIPAAF nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine nell'anno 2021.

Rispetto al 2014, l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ha fatto in modo che una parte delle organizzazioni autorizzate decidevano comunque di non rinunciare al disciplinare anche se, per la tipologia delle informazioni che fornivano, non avevano più l'obbligo normativo di un'autorizzazione ministeriale.

Dall'analisi della precedente *Tabella 3* si evince che 14 organizzazioni non hanno operato nel corso del 2021. Di queste, 10 organizzazioni non hanno mai attivato l'attività di etichettatura facoltativa, si tratta di 2 organizzazioni del 2001, 3 organizzazioni entrate nel 2017, 1 nel 2018, 2 del 2019 e 2 nel corso del 2020. Delle 2 organizzazioni autorizzate nel 2001, l'organizzazione IT015ET, che non ha proceduto ancora alla rinuncia del disciplinare depositato e nel corso del 2022 gli è stata revocata l'autorizzazione, è stata assorbita, già da qualche anno, da un'altra organizzazione; mentre l'organizzazione IT021ET che ha operato fino al 2020, per problemi gestionali ha cambiato l'organismo di controllo e ha ripreso l'attività nel corso del 2022. Inoltre, le organizzazioni IT124ET, IT163ET e IT166ET risultano autosospese per problemi di *governance*. Infine, le organizzazioni IT067ET e IT177ET, non operative nel 2020, risultano revocate nel corso del 2021.

9.1 Soggetti interessati ai controlli

9.1.1 Le organizzazioni

Nell'ambito delle diverse organizzazioni operanti nel 2021 sono stati oggetto di monitoraggio, i soggetti operanti per ciascun livello dell'attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita. I controlli, eseguiti dagli organismi indipendenti nel corso del 2021, che hanno, dunque, interessato le 100 organizzazioni attive, possono essere meglio presentati per mezzo delle cifre riportate nella *Tabella 4*, in comparazione con gli analoghi dati a partire dal 2014. I dati delle annualità precedenti sono riportati nel 13° rapporto di monitoraggio effettuato per l'anno 2015.

Tabella 4 - Riepilogo dei soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, controlli degli organismi indipendenti, non conformità rilevate - Anni 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2014	Organizzazione	94	188	188	11
	Allevamenti	8.547	356	382	6
	Mangimifici	157	157	155	0
	Macelli	327	327	335	14
	Laboratori sezionamento	269	269	276	8
	Punti vendita	4.078	321	380	21
	TOTALE	13.472	1.618	1.716	60

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2015	Organizzazione	7	154	157	8
	Allevamenti	8.242	363	361	6
	Mangimifici	150	150	144	0
	Macelli	311	311	329	16
	Laboratori sezionamento	243	243	229	11
	Punti vendita	3.931	263	278	13
	TOTALE	12.954	1.484	1.498	54
2016	Organizzazione	75	150	150	4
	Allevamenti	6.127	307	354	5
	Mangimifici	110	110	110	0
	Macelli	295	295	302	8
	Laboratori sezionamento	221	221	213	5
	Punti vendita	3.698	260	279	14
	TOTALE	10.526	1.343	1.408	36
2017	Organizzazione	84	*150	166	8
	Allevamenti	6.120	356	415	15
	Mangimifici	158	158	154	0
	Macelli	296	297	299	6
	Laboratori sezionamento	219	**209	225	3
	Punti vendita	3.880	277	303	27
	TOTALE	10.757	1.446	1.562	59
2018	Organizzazione	94	180	176	12
	Allevamenti	6.300	385	459	14
	Mangimifici	144	144	144	0
	Macelli	305	303	307	1
	Laboratori sezionamento	201	200	214	6
	Punti vendita	3.744	283	288	15
	TOTALE	10.788	1.495	1.588	48
2019	Organizzazione	97	194	195	18
	Allevamenti	6.173	385	483	11
	Mangimifici	148	148	149	0
	Macelli	290	290	312	6
	Laboratori sezionamento	199	199	214	10
	Punti vendita	3.407	267	308	16
	TOTALE	10.314	1.483	1.661	61
2020	Organizzazione	99	197	198	13
	Allevamenti	6.888	409	530	17
	Mangimifici	140	140	140	1
	Macelli	276	276	291	1
	Laboratori sezionamento	196	196	220	14
	Punti vendita	3.365	262	282	20
	TOTALE	10.964	1.480	1.661	66

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2021	Organizzazione	100	***198	196	19
	Allevamenti	8411	512	605	12
	Mangimifici	148	148	148	1
	Macelli	279	279	292	14
	Laboratori sezionamento	206	206	228	13
	Punti vendita	3561	280	305	30
	TOTALE	12.705	1.623	1.774	89

*6 organizzazioni non hanno operato per l'intero 2017 (mediamente 6 mesi)

** l'organizzazione IT017ET presenta 14 LS che funzionano da CE.DI. dove la frequenza del controllo è la 1di n (n= numero CEDI) e non il 100%

*** 2 organizzazioni non hanno operato per l'intero 2021 (mediamente 6 mesi con un solo controllo/anno rispetto a 2 controlli/anno per chi opera per l'intero anno)

Nell'Allegato 4, per ciascuna delle 100 organizzazioni che hanno operato nel corso del 2021, sono indicati il numero di operatori, nonché, sono indicate le nuove organizzazioni entrate nel corso del 2021.

Nel corso del 2021, alle 99 organizzazioni operanti nel 2020, vanno detratte le 3 uscite ed aggiunte le 4 nuove organizzazioni che hanno iniziato l'attività di etichettatura facoltativa nel 2021, per un totale di 100 organizzazioni operative.

Tutti questi dati introducono ad una interessante lettura dei fenomeni in corso nell'intera filiera e, a tal proposito, è utile proporre anche un quadro sinottico che raccolga la situazione relativa al 2020, nonché le variazioni intervenute nella definizione della situazione aggiornata al 2021 (Tabella 5).

Nel 2021 hanno iniziato l'attività di etichettatura 4 nuove organizzazioni di cui 1 autorizzata nello stesso anno (IT213ET). Come si evince dall'Allegato 4 e dalla Tabella 5, i nuovi soggetti operativi hanno introdotto complessivamente 1.543 allevamenti, 8 mangimifici, 6 macelli, 13 laboratori di sezionamento e 203 punti vendita. Di contro, sono uscite 3 organizzazioni.

Tabella 5 - Panorama dei soggetti interessati da monitoraggio degli organismi indipendenti nel 2021 (Fonte: MIPAAF)


Attività di filiera	Soggetti operativi 2020 (a)	Operatori aderenti alle organizzazioni uscite nel 2021 (b)	Nuovi soggetti delle 96 organizzazioni già operanti nel 2020 (c)	Nuovi soggetti operanti nel 2021 (d)	Totale Nuovi soggetti operanti nel 2021 (e) (c)+(d)	Operatori usciti dalle 96 organizzazioni già operanti nel 2020 (f)	Differenza tra uscite ed entrati 2021 (g) (e)-(f)	Totale Soggetti 2021 (h)
Organizzazioni	99	-3		4	4	0	4	100
Allevamenti	6.888	-20	2.541	158	2.699	-1.156	1.543	8.411
Mangimifici	140	0	15	0	15	-7	8	148
Macelli	276	-3	28	7	35	-29	6	279
Lab. Sez.	196	-3	25	7	32	-19	13	206
Punti vendita	3.365	-7	475	2	477	-274	203	3.561
Totali	10.964	-36	3.084	178	3.262	-1485	1.777	12.705

Dalla stessa Tabella 5, e dalla Figura 10 si evincono poi le variazioni (uscite/entrati) dei vari soggetti aderenti alle 100 organizzazioni operative nel 2021 (+ 1 rispetto al 2020). Complessivamente, si registra un guadagno netto di 1.777 operatori. Fatta eccezione per gli

allevamenti che sono continuati ad aumentare anche nel 2021, tutti gli altri operatori, in calo nel 2020, sono tornati a crescere.

Per capire le dinamiche delle tendenze in atto (Figura 10) risulta essere necessario entrare nel merito di ciascuna delle attività di filiera.

Figura 10 – Dinamica numero di soggetti per step di filiera nel 2021



9.1.2 Gli allevamenti

La variazione intervenuta nel 2021 nel complesso degli allevamenti va imputata oltre al ricambio dei soggetti aderenti alle organizzazioni già operanti nel 2020 anche al notevole incremento degli allevamenti (+1.543) dovuto all'ampliamento della filiera dell'organizzazione IT003ET con l'ingresso di 1.311 allevamenti. Le 4 nuove organizzazioni introducono complessivamente 158 allevamenti. Dall'analisi dei dati si rileva un saldo positivo di 1.543 allevamenti pari ad un aumento di circa il 22% rispetto agli allevamenti operanti nel 2020.

9.1.3 I mangimifici

I mangimifici, afferenti ad organizzazioni autorizzate a fornire informazioni facoltative in etichetta, nel 2015, erano 150. Questo numero è andato incontro ad un decremento fino a un totale pari a 110 mangimifici attivi nel 2016, con un notevole recupero nel corso del 2017 con 158 mangimifici. Nel 2019 il numero dei mangimifici si è attestato a 148, nel 2020 e 2021 si sono stabilizzati a 140. Nel computo dei mangimifici sono annoverati anche quelli che hanno una propria certificazione di prodotto per il requisito richiesto da ciascuna organizzazione (es. NO OGM, senza grassi animali aggiunti) che sono la stragrande maggioranza. Per questi mangimifici è previsto esclusivamente un controllo documentale per la verifica della sussistenza della certificazione presso l'Organizzazione responsabile dell'etichettatura.

9.1.4 Gli stabilimenti di macellazione

Il trend negativo evidenziato nel corso del 2015 e 2016, arrestato nel 2017 con 296 stabilimenti di macellazione si è invertito nel 2018 con un aumento di 8 unità attestandosi a 305 per poi diminuire nel corso del 2019 e 2020, attestandosi a 276 operatori. Nel 2021 sono aumentati di 3 unità.

È da segnalare, che diverse organizzazioni anche se non prevedono informazioni che si originano in allevamento, per il proprio circuito di etichettatura, utilizzano i bovini di allevamenti quali fornitori qualificati. Detti allevamenti non garantendo informazioni che si originano presso lo stesso non sono sottoposti a controlli e, pertanto, non sono stati conteggiati tra gli allevamenti in questo rapporto.

9.1.5 I laboratori di sezionamento

Per quanto riguarda i laboratori di sezionamento, nel 2016 e 2017 risultavano essere soggetti ai controlli degli organismi indipendenti 221 unità, diminuiti a 202 nel 2018, a 199 nel 2019 e 196 nel 2021. Il trend si è invertito nel 2021 con l'entrata di 10 laboratori di sezionamento quale saldo tra entrate ed uscite, per un totale di 206 operatori.

9.1.6 La distribuzione – Punti vendita

Per i punti vendita dopo il decremento osservato nel 2015 e 2016 che sembrava essersi bloccato nel 2017 con 3.880 unità rispetto ai 3.698 dell'anno precedente è ripreso nell'ultimo triennio (2018÷ 2020) fino 3.365 operatori nel 2020. Nel 2021 si osserva, come saldo tra nuove entrate ed uscite, un aumento di 203 punti vendita per un totale di 3.561 unità.

9.2 Controlli

9.2.1 Controlli previsti/controlli effettuati

Come già riferito al precedente paragrafo 8.1, gli organismi indipendenti di controllo accreditati sono tenuti a rendere note eventuali inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine esige che l'operatore o l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare. Sulla base di tale presupposto ne deriva che l'attività di controllo svolta dall'organismo di controllo incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e, pertanto, deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Dal monitoraggio operato dal MIPAAF in questi anni, si evince che siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, nonché l'allevamento in caso di informazioni riguardanti l'alimentazione, il benessere e le informazioni legate a questioni sanitarie degli animali, costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

Dall'esame dei dati forniti dagli OdC si evince che gli operatori che hanno preso parte all'etichettatura delle carni bovine nel 2021 sono 12.705 (Tabelle 4 e 5), così ripartiti: 100

organizzazioni di etichettatura, 8.411 allevamenti, 148 mangimifici, 279 macelli, 206 laboratori di sezionamento e 3.561 punti vendita. In complesso, sono stati eseguiti 1.774 controlli e sono state riscontrate 89 non conformità nella gestione della rintracciabilità a carico degli operatori in possesso dei disciplinari, pari al 5% dei controlli effettuati (+1% rispetto al 2020).

Gli organismi indipendenti di controllo, infatti, hanno predisposto per ciascun disciplinare di etichettatura di riferimento, un piano puntuale ed analitico dei controlli correlato a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

Si evidenziano, per la pianificazione dei controlli, lo schema di piano dei controlli (*Allegato 5*) e l'interazione dei flussi materiali e documentali tra i vari soggetti della filiera interessata (*Allegato 6*).

Il criterio alla base della pianificazione dei controlli, effettuati a campione, si articola in funzione del numero di siti coinvolti da ciascun disciplinare di etichettatura. Il numero complessivo di siti viene, infatti, calcolato sul totale degli allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, nonché punti vendita interessati dal disciplinare di appartenenza. Le frequenze minime annuali dei controlli per i diversi segmenti della filiera sono definite nella Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, come di seguito riportata:

Siti:	Frequenza del controllo:
Organizzazione	2 volte sul 100%
Mangimifici ¹	1 volta sul 100%
Allevamenti	1 volta sulla 1Ni *dei siti
Macelli	1 volta sul 100%
Laboratori di sezionamento	1 volta sul 100%
Piattaforme	1 volta sulla 1Ni * dei siti
Punti vendita	1 volta sulla 1Ni * dei siti

¹ ad eccezione di quelli in possesso di una certificazione volontaria

* Ni è il numero di siti ascrivibili al gruppo esimo di siti omogenei compresi nella filiera, secondo il criterio descritto da SINCERT nel Regolamento tecnico RT 17 – prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939:01 "Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (requisiti minimi)"

In *Tabella 6* i controlli del 2021 sono messi a confronto con quelli del 2014 anno in cui si è concluso il sistema di etichettatura facoltativo previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n.1760/2000 (13 dicembre 2014) il quale ha garantito condizioni comuni su tutto il territorio comunitario. Tra il 2014 e il 2021 le variazioni intervenute sono notevoli. Il numero dei soggetti interessati dai disciplinari di etichettatura delle carni bovine è diminuito da 13.472 a 12.705 (-6%), nel 2020 questa diminuzione rappresentava il 23%. I controlli effettuati nel periodo, di contro, sono invece percentualmente aumentati del 1,3% passando dal 12,7% al 14%. La percentuale dei controlli effettuati, su quelli previsti è a circa il 103% nel 2021. La *Tabella 7* riporta il confronto con il 2020.

Il fenomeno risponde perfettamente alla variazione dei nuovi termini di pressione dei controlli così come codificati con Circolare n.1 del 15 febbraio 2008 a seguito in presenza della valutazione del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto.

Tabella 6 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2014 e nel 2021

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2014	2021	var. %	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021	2014	2021
Organizzazione etichettatura	94	100	6%	188	198	200,0%	198,0%	188	196	200,0%	196,0%	11	19	11,7%	19,0%
Allevamenti	8.547	8.411	-2%	356	512	4,2%	6,1%	382	605	4,5%	7,2%	6	12	0,1%	0,1%
Mangimifici	157	148	-6%	157	148	100,0%	100,0%	155	148	98,7%	100,0%	0	1	0,0%	0,7%
Macelli	327	279	-17%	327	279	100,0%	100,0%	335	292	102,4%	104,7%	14	14	4,3%	5,0%
Laboratori di sezionamento	269	206	-31%	269	206	100,0%	100,0%	276	228	102,6%	110,7%	8	13	3,0%	6,3%
Punti vendita	4.078	3.561	-15%	321	280	7,9%	7,9%	380	305	9,3%	8,6%	21	30	0,5%	0,8%
Totali	13.472	12.705	-6%	1.618	1.624	12,0%	12,8%	1.716	1.774	12,7%	14,0%	60	89	0,4%	0,7%

Tabella 7 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2020 e nel 2021

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2020	2021	var. %	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Organizzazione etichettatura	99	100	1%	197	198	199,0%	198,0%	198	196	200,0%	196,0%	13	19	13,1%	19,0%
Allevamenti	6.888	8.411	18%	409	512	5,9%	6,1%	530	605	7,7%	7,2%	17	12	0,2%	0,1%
Mangimifici	140	148	5%	140	148	100,0%	100,0%	140	148	100,0%	100,0%	1	1	0,7%	0,7%
Macelli	276	279	1%	276	279	100,0%	100,0%	291	292	105,4%	104,7%	1	14	0,4%	5,0%
Laboratori di sezionamento	196	206	5%	196	206	100,0%	100,0%	220	228	112,2%	110,7%	14	13	7,1%	6,3%
Punti vendita	3.365	3.561	6%	262	280	7,8%	7,9%	282	305	8,4%	8,6%	20	30	0,6%	0,8%
Totali	10.964	12.705	14%	1.480	1.624	13,5%	12,8%	1.661	1.774	15,1%	14,0%	66	89	0,6%	0,7%

Dall'esame della *Tabella 8* è possibile effettuare anche una lettura dei dati dell'andamento dei controlli previsti ed effettuati, distintamente per tipologia di filiera.

Tabella. 8 - Controlli effettuati dagli OdC per tipologia di filiera nel 2021 (fonte MIPAAF).

Filiera/Sub-filiera	N. soggetti	N. Controlli previsti	N. Controlli effettuati	Non conformità
A-PV - Filiere con allevamenti				
Organizzazione	68	135	133	14
Allevamenti	8.411	512	605	12
Mangimifici	148	148	148	1
Macelli	262	262	271	14
Laboratori sezionamento	178	178	190	12
Punti vendita	2.436	208	227	19
Totale A-PV	11.503	1.443	1.574	72
M-PV -Filiera senza allevamenti				
Organizzazione	32	63	63	5
Allevamenti	0	0	0	0
Mangimifici	0	0	0	0
Macelli	17	17	21	0
Laboratori sezionamento	28	28	38	1
Punti vendita	1.125	72	78	11
Totale M-PV	1.202	180	200	17
TOTALE	12.705	1.624	1.774	89

L'analisi dei dati limitatamente ai controlli, effettuati e previsti, da parte degli organismi indipendenti, conferma l'andamento rilevato nel periodo 2015-2021, con valori del loro rapporto decisamente positivi attestandosi nella filiera A-PV, al 109% nel 2021 (nel 2020 al 113,2%).

Anche per le organizzazioni della filiera senza allevamenti (M-PV) il rapporto tra controlli effettuati e previsti nel periodo 2015-2021 appare alquanto costante e con valori positivi. Detto rapporto nel 2021 si è attestato al 111% (nel 2020 al 105,3%).

Sempre a proposito del rapporto tra controlli eseguiti e pianificati occorre introdurre una precisazione. Un ammontare di controlli effettuati superiore alla norma trova spiegazione nella eventualità che, in caso di accertata non conformità, l'organismo di controllo può procedere alla ripetizione della verifica in luogo di monitorare l'avvenuta esecuzione delle azioni correttive suggerite. Un numero dei controlli effettuati inferiore alla norma deriva dalla non agilità con cui gli organismi di controllo fanno fronte alle variazioni, nel corso dell'anno, del numero di soggetti (allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita) afferenti ad un dato disciplinare. Poi nel corso del 2021, come evidenziato in precedenza, è proseguita la rimodulazione e ristrutturazione del settore osservata negli ultimi anni che ha potuto creare problemi nella pianificazione ed esecuzione dei controlli. Inoltre, le modifiche ed integrazioni dei disciplinari con gli ampliamenti delle filiera nel corso dell'anno, portano un aumento del numero dei soggetti da controllare. In alcuni casi, i controlli da effettuare possono non essere effettuati nello stesso anno solare. Ad esempio l'organizzazione IT068ET ha ampliato la filiera includendo 12 allevamenti e, inoltre, ha sostituito a partire dal 31.1.2021 l'Organismo di controllo SGS Italia S.p.A. con il DQA che a sua volta è stato sostituito dal 10.11.2021 dal 3A-PTA. Quest'ultimo ha dovuto concentrare i controlli previsti nell'ultimo periodo dell'anno e ha effettuato un solo controllo sull'Organizzazione rispetto ai 2 annuali. Si segnala inoltre che le organizzazioni IT159ET e IT205ET hanno sospeso

L'attività di etichettatura nel corso del secondo semestre del 2021 e alcuni controlli previsti verso la fine del 2021 non sono stati effettuati. Infine, l'organizzazione IT185ET ha iniziato l'attività di etichettatura nel 2° semestre 2021 e, pertanto, i controlli previsti su base annuali sono stati dimezzati.

Si precisa che nei piani di controllo i controlli attesi sono calcolati sulla base di quelli minimi previsti dalla Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, quindi, per allevamenti e punti vendita i controlli attesi sono calcolati sulla $\sqrt{N_i}$ dei soggetti. Per i mangimifici, i macelli ed i laboratori di sezionamento i controlli attesi sono annualmente 1 per soggetto mentre quelli realizzati sono molto vicini a quelli attesi. Per le organizzazioni sono previsti almeno due controlli ogni anno.

I controlli effettuati dagli organismi indipendenti sulle organizzazioni operanti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa riguardano i punti critici, relativi alle singole attività di filiera, presentati in *Tabella 9*.

Tabella 9 - Punti critici oggetto di controllo da parte degli organismi indipendenti, per attività di filiera.

Attività di filiera	Punti critici analizzati
Organizzazioni	Banca dati filiera
	Gestione emissione etichette
	Autocontrollo
	Altro
Allevamenti	Aggiornamento registri stalle
	Apposizione marca auricolare
	Tipo genetico e razza
	Protocollo di allevamento
	Protocollo di alimentazione (non OGM, ecc.)
	Altro
Mangimifici	Qualificazione del fornitore ²⁶
	Adesione al protocollo di produzione
	Rintracciabilità del sistema produttivo
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione
	Altro
Macelli	Aggiornamento banca dati
	Abbinamento numero id. animale e progressivo di macellazione
	Etichettatura delle carcasse
	Stampa documenti informativi
	Altro
Laboratori di sezionamento	Banca dati
	Gestione dei numeri di lotto (lotti omogenei)
	Separazione e identificazione della carne in fase di lavorazione
	Etichettatura e/o documento informativo
	Costituzione di lotti omogenei
	Registro di carico e scarico
	Identificazione della carne in frigo
	Altro
Punti vendita	Identificazione e magazzinaggio della carne in frigo
	Gestione documentazione
	Stampa etichette
	Gestione banco vendita
	Stampa documento informativo
	Altro

²⁶ Per i mangimifici in possesso di propria certificazione di prodotto, il controllo, da parte dell'OdC, è limitato solo a questo punto.

Le non conformità eventualmente emerse successivamente all'azione degli organismi indipendenti di controllo nell'ambito del sistema di rintracciabilità possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- *Grave*: mancato soddisfacimento di un requisito cogente; carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'Organizzazione per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati nel Disciplinare/Piano dei controlli che pregiudica la conformità del prodotto.
- *Lieve*: mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all'applicazione di un requisito previsto nel Disciplinare/Piano dei Controlli tale da non pregiudicare la conformità del prodotto.

La rilevazione di una qualsiasi delle non conformità, elencate nelle categorie precedentemente introdotte, rende obbligatorio, per l'ispettore dell'organizzazione indipendente di controllo che ne è rilevatore, la proposizione della strategia più appropriata finalizzata alla risoluzione della stessa, nonché la verifica dell'avvenuto intervento correttivo.

9.3 Non conformità

Per quanto attiene le non conformità riscontrate nel periodo considerato 2014-2021 (*Tabella 6*) esse si confermano prossime a zero per i mangimifici (nel 2020 e 2021 una non conformità) e molto basse per gli allevamenti (0,1% nel 2021) e i punti vendita (0,8% nel 2021); per i punti vendita le non conformità sono 30 (20 nel 2020 e 16 nel 2019) comunque in termini percentuali sempre molto basse. Per gli allevamenti le non conformità nonostante in aumento in termini assoluti rispetto al 2020 (da 17 a 19 NC nel 2021), in termini percentuali il valore 0,1% è leggermente diminuito per l'aumento degli allevamenti osservato nel corso del 2021. Nei macelli al brusco calo delle NC osservato dal 2014 fino al 2018, nel corso del 2019 si ha un forte incremento (da 1 a 6 NC), incremento completamente azzerato nel corso del 2020 (1 NC), nuovamente in forte ascesa nel 2021 con 14 NC. Anche per le organizzazioni di etichettatura si segnala un andamento altalenante, dopo la forte diminuzione delle NC rispetto al 2019 (da 18 a 13 NC nel 2020), nel 2021 si segnalano 19 NC.

Infine, per i Laboratori di sezionamento la diminuzione delle NC osservata fino al 2018 si è arrestata con un incremento di 4 NC nel 2019 e di ulteriori 4 NC nel 2020, per un totale di 14 NC. Nel 2021 le NC sono diminuite a 13.

Per quanto riguarda le non conformità, dopo il minimo assoluto di 38 NC rilevate su 1.408 controlli effettuati registrato nel 2016 è ripresa la crescita della NC che attualmente ammontano a 89 (5% sui controlli effettuati nel 2021, percentuale in aumento rispetto al 2020 dell'1%).

Tabella 10 - incidenza della NC sui Controlli effettuati dagli OdC sull'etichettatura delle carni bovine nel 2021


Segmento di filiera	Numero soggetti	Controlli effettuati	Non Conformità	% NC su controlli effettuati
				2021
Organizzazione etichettatura	100	196	19	9,7%
Allevamenti	8.411	605	12	2,0%
Mangimifici	148	148	1	0,7%
Macelli	279	292	14	4,8%
Laboratori di sezionamento	206	228	13	5,7%
Punti vendita	3.561	305	30	9,8%
Totali	12.705	1.774	89	5,0%

Le 89 non conformità rilevate nel 2021 (*Tabella 10*) vanno analizzate tenendo conto del numero dei controlli effettuati e degli operatori coinvolti. L'incidenza delle non conformità sul totale dei controlli effettuati nei diversi stadi della filiera evidenzia delle situazioni piuttosto diversificate: 0,7% nei mangimifici, 2% negli allevamenti, 4,8% nei macelli, 5,7% nei laboratori di sezionamento e 9,8 % nei punti vendita e nelle organizzazioni.

Le non conformità totali riscontrate hanno avuto un andamento altalenante negli ultimi anni, passando da 60 del 2014 con un minimo nel 2016 con 38 NC, successivamente in crescita fino alle 89 del 2021. In ogni caso, nel periodo considerato le NC sono state mediamente 60. Le non conformità sono comunque in diminuzione rispetto ai livelli del 2010 (*Figura 11*)

Dall'analisi delle non conformità, appare interessante introdurre un semplice indice che rapporti il numero di non conformità sul totale controlli effettuati. Si ricorda che le non conformità totali, riscontrate nel 2014, rappresentavano circa il 3,4% sul totale controlli effettuati, nel 2016 il 2,6% contro nel 4% nel 2017, il 3% del 2018, il 4% nel 2019 e il 5% nel 2021. In ogni caso, un tale livello di non conformità, sembra, quindi, attestarsi su livelli accettabili.


Figura 11 - Andamento del numero di non conformità rilevate nei controlli a partire del 2010 (Fonte: MIPAAF).



Dall'analisi successiva dei dati relativi ai controlli previsti ed effettuati ed alle non conformità registrate nel 2021, si osserva le 89 NC sono state rilevate in 32 organizzazioni su 100 operative (28% contro il 28,2% del 2020) e da un'analisi dei dati in numero maggiore sono state individuate laddove si è verificata una trasformazione della filiera sia per la gestione di nuove informazioni sia per le variazioni conseguenti alle entrate di nuovi operatori che hanno probabilmente comportato l'adeguamento del loro *modus operandi* alle procedure previste dal disciplinare (*Allegato 7*).

La distribuzione delle non conformità in relazione al numero di controlli eseguiti su ogni singolo step della filiera è riportato nella *Figura 12*. L'esame di quest'ultima figura, evidenzia che le NC rilevate presso i punti vendita, nel periodo considerato, sono normalmente più alte rispetto a quelle di altri operatori; nell'ultimo quadriennio le NC presso le organizzazioni sono sempre aumentate rispetto al periodo precedente.

Figura 12 - Incidenza non conformità rilevate nei controlli sull'etichettatura delle carni bovine in Italia dal 2014 al 2021 per segmento di filiera (Fonte: MIPAAF).



Un interessante ulteriore punto di vista, nell'ambito dei controlli effettuati relativamente al rispetto dei contenuti dei disciplinari, in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine, deriva dall'analisi dei dati relativamente alle attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita (Tabella 11).

Tabella 11 – Numero di non conformità per attività di filiera e corrispondenti punti critici – Anno 2021.

Riepilogo non conformità anno: 2021							
Attività di filiera	Punti critici	Non conformità					
		A	B	C	Al.	Tot.	Gravità
Organizzazione	Banca dati filiera	1	1	1	1	4	0
	Gestione emissione etichette	2	1	0	1	4	1
	Autocontrollo	0	0	0	3	3	0
	Altro	0	2	0	6	8	0
	Totale NC organizzazione	3	4	1	11	19	1
Allevamenti	Aggiornamento registri di stalla	1	0	0	0	1	0
	Apposizione marche auricolari	0	0	0	0	0	0
	Tipo genetico e razza	0	0	0	0	0	0
	Protocollo di allevamento	0	0	0	2	2	2
	Protocollo di alimentazione (non OGM)	0	4	0	3	7	3
	Altro	1	0	0	1	2	2
	Totale NC Allevamenti	2	4	0	6	12	7
Mangimifici	Qualificazione del fornitore	0	0	0	0	0	0
	Adesione al protocollo di produzione	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità del sistema produttivo	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	1	1	1
	Totale NC Mangimifici	0	0	0	1	1	1

Riepilogo non conformità anno: 2021							
Attività di filiera	Punti critici	Non conformità					
		A	B	C	Al.	Tot.	Gravità
Macelli	Aggiornamento banca dati	3	0	0	0	3	1
	Abbinamento numero identificativo animale e progressivo macellazione	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura delle carcasse	4	0	0	3	7	1
	Stampa documenti informativi	0	1	0	0	1	0
	Altro	0	0	0	3	3	1
	Totale NC Macelli	7	2	0	6	14	3
Laboratori sezionamento	Banca dati	0	0	0	0	0	0
	Gestione dei numeri di lotto	0	0	0	0	0	0
	Separazione e identificazione carne in fase di lavorazione	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura e/o documento informativo	0	5	0	4	9	5
	Costituzione di lotti omogenei	1	0	0	0	1	0
	Registro di carico e scarico	0	0	0	1	1	0
	Identificazione carne in frigo	0	0	0	0	0	0
	Altro	1	0	0	1	2	0
Totale NC Laboratori Sezionamento	2	4	0	6	13	5	
Punti vendita	Identificazione ed immagazzinaggio carne in frigo	1	0	0	0	1	0
	Gestione documentazione	2	0	0	1	3	0
	Stampa etichette	1	1	0	5	7	2
	Gestione banco vendita	2	0	0	6	8	0
	Stampa documento informativo	0	0	1	4	5	0
	Altro	3	1	0	2	6	2
	Totale NC Opunti Vendita	9	2	1	18	30	4
TOTALE Non Conformità	23	16	2	48	89	21	

Tipi di non conformità: A=formazione personale; B=adeguamento di personale; C=aggiornamento banca dati

La Tabella 11, riporta anche il numero delle non conformità gravi così come classificate dagli Organismi indipendenti di controllo. Delle 89 non NC riscontrate nel 2021, 21 sono classificate gravi (24%), nel 2020 erano 25 (38%). Pertanto, nonostante l'impennata delle NC osservata nel 2021, le NC gravi sono diminuite. Le maggiori NC sono state riscontrate a livello di punti vendita (30 NC di cui 4 considerate gravi. Il maggior numero di NC gravi sono state osservate negli allevamenti (7 NC gravi su 12 NC riscontrate).

Nel 2021 le non conformità osservate a carico delle Organizzazioni di etichettatura sono 19, aumentate di 6 unità rispetto al 2020. Negli allevamenti si rilevano 12 NC in diminuzione di 5 NC rispetto al 2020. Presso i macelli le NC rilevate ammontano a 3 (+2 rispetto al 2020), mentre, presso i laboratori di sezionamento le NC sono diminuite di una unità (13 NC nel 2021). Nei punti vendita le NC sono 30 presso + 10 rispetto al 2020. Infine, presso i mangimifici si segnala una NC come nel 2020. Il trend delle non conformità nonostante sia in aumento nel 2020, è da considerarsi, in ogni caso, a livelli non preoccupanti.


9.3.1 Organizzazioni: controlli e non conformità (NC)

Le organizzazioni operanti nell'etichettatura facoltativa delle carni bovine sono costantemente aumentate fino al 2014 (94), nel 2015 a seguito delle modifiche regolamentari hanno subito una drastica riduzione dovuta all'uscita di molte organizzazioni. Infatti, nel 2015 hanno confermato la volontà di voler proseguire con l'etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, 77 organizzazioni. Dopo una ulteriore diminuzione nel 2016 con 75 organizzazioni che può essere comunque considerato un buon risultato in considerazione della parziale liberalizzazione delle informazioni facoltative, vi è stata una inversione di tendenza con una progressiva crescita fino alle 100 organizzazioni operative del 2021.

Il numero totale di controlli effettuati nel 2021 presso le organizzazioni è stato pari a 196, dato che sostanzialmente conferma l'andamento regolare degli anni precedenti. Mentre il numero di non conformità è in aumento ed è tornato ai livelli del 2019 (*Figura 13*).

Il numero di controlli effettuati fin dal 2004 introduce ad una frequenza media di questi, presso le sedi delle organizzazioni, a cadenza semestrale. Il criterio di due controlli annui è stato confermato con la Circolare n. 1 del 15.2.2008.


Figura 13 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate alle organizzazioni nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).



Andando ancora più nel dettaglio è possibile chiarire la natura delle non conformità riscontrate nel 2021.

I punti critici sottoposti a controllo dagli organismi indipendenti, per quanto attiene alla categoria delle organizzazioni, riguardano: autocontrollo, gestione emissione etichette, banca dati filiera ed altro. Nella *Figura 14* è riportata la distribuzione delle NC a partire dal 2014, per il 2021, la distribuzione delle NC interessa l'autocontrollo (3 NC), la gestione emissione etichette (4 NC di cui una grave), la banca dati filiere (4 NC) e ben 8 NC sono classificate genericamente come "Altre".

Figura 14 - Distribuzione per tipo delle NC riscontrate nel 2014-2021 nel segmento “organizzazioni” (Fonte: MIPAAF)



9.3.2 Allevamenti: controlli e non conformità (NC)

Gli allevamenti afferenti ad organizzazioni operanti nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine rappresentano lo stadio della filiera con la maggiore numerosità di soggetti. Nel triennio 2014 ÷ 2016 sono diminuiti progressivamente passando da 8.545 del 2014 a 6.127 nel 2016. Nel 2017 la situazione sembrava essersi stabilizzata con 6.120 allevamenti. Nel 2018 si è evidenziata una leggera ripresa degli allevamenti aderenti (6.300), mentre nel 2019 si osserva nuovamente una flessione a 6.173 allevamenti. Nel 2020 sono nuovamente aumentati attestandosi a 6.888, aumento registrato anche nel 2021 con 8.411 aziende. Detto aumento, come già riferito nei precedenti paragrafi, è anche dovuto all’ampliamento della filiera dell’organizzazione IT003ET con l’ingresso di 1.311 allevamenti.

Il numero dei controlli effettuati sul totale di quelli previsti, a partire dal 2009 si mantengono a livelli ottimali in quanto risultano superiori a quelli previsti: 530 controlli effettuati su 409 previsti, nel 2021 (Figura 15).


Figura 15 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate negli allevamenti nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).



Il maggior numero dei controlli effettuati è dovuto, come già riferito, alla redistribuzione degli allevamenti nella filiera nonché all'ampliamento di alcune filiere.

Nel 2021 (*Figura 16*) si rilevano 12 non conformità distribuite fra le diverse tipologie di informazioni. Il maggior numero di NC, anche se in diminuzione rispetto al 2020, sono state riscontrate per il protocollo di alimentazione (8 NC), mentre non si registrano NC nell'apposizione delle marche auricolari. 2NC si riscontrano per il protocollo di allevamento e 1 NC classificate "altro". Di queste 7 NC sono state classificate come gravi (3 NC per il protocollo di alimentazione, 2 NC nel protocollo di allevamento e 2 classificate come "altre").

Figura 16 - Numero di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2021, nel segmento di filiera 'Allevamenti' (Fonte: MIPAAF).



Nel periodo considerato sono state sempre rilevate NC legate alla razza/tipo genetico (*Figura 16*).

9.3.3 Mangimifici: controlli e non conformità (NC)


Negli ultimi anni si sono registrati enormi sviluppi nel campo dell'alimentazione animale, sia per quanto concerne i metodi di produzione e lavorazione dei mangimi, che in termini di controlli necessari per assicurare il rispetto di standard accettabili di sicurezza. Inoltre, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 183/2005²⁷, al fine di garantire un elevato grado di sicurezza per la salute degli animali e dell'uomo e per ridurre l'impatto ambientale.

I punti nodali nel controllo cui risultano essere sottoposti questi soggetti, qualora non in possesso di una propria certificazione, riguardano: l'autorizzazione a dichiarare l'assenza di grassi animali aggiunti e/o NO OGM nella razione, l'effettuazione, in sede di autocontrollo, di analisi a livello di mangimifici ed allevamenti acquirenti, la garanzia di protocolli di rintracciabilità nel processo produttivo.

I mangimifici interessati da un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine nel 2021 sono 148 (+8 rispetto al 2020), tornati a quelli del 2019. La situazione dal 2014 è visibile nella *Figura 17*. Anche nel 2021 è stata segnalata una NC come nel 2020.

²⁷ (GUCE L 35 del 8.2.2005).


Figura 17 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i mangimifici nel periodo 2014-2021 relativa mente ai mangimifici (Fonte: MIPAAF).



9.3.4 Macelli: controlli e non conformità (NC)

La lenta diminuzione del numero dei macelli osservata nel triennio 2014 – 2016 che sembrava essersi arrestata nel 2017 e 2018 è ripresa nel 2019, 2020 e 2021 portandosi a 279 operatori. Risultano, praticamente stabili negli anni sia il totale dei controlli previsti che quello dei controlli effettuati che coincidono con il criterio di un controllo all'anno presso le strutture di macellazione (Figura 18).

Figura 18 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i macelli nel periodo 2014-2021, relativamente ai macelli (Fonte: MIPAAF).




I controlli effettuati su questi operatori della filiera riguardano l'etichettatura delle carcasse, l'aggiornamento della banca dati, la verifica dell'abbinamento del numero

identificativo dell'animale ed il progressivo numero di macellazione e la stampa dei documenti informativi (Figura 19).

Le NC osservate nel 2021 ammontano a 14 con un incremento di 13 unità e sono ritornate quasi allo stesso livello del 2015 con 16 NC.

Figura 19 - Numero soggetti con NC riscontrate presso i macelli nel periodo 2014-2021 nel segmento di filiera "macelli" Fonte: MIPAAF).




Si registrano complessivamente 3NC gravi di cui una nell'ambito dell'aggiornamento della banca dati, una NC nell'etichettatura delle carcasse e una NC classificata di altro tipo (Tabella 11).

9.3.5 Laboratori di sezionamento: controlli e non conformità (NC)

Per i laboratori di sezionamento dal 2014, si osserva (Figura 20) una lenta diminuzione del loro numero fino ai 196 del 2020. Nel 2021 si è registrata una leggera ripresa con 206 Laboratori di sezionamento.


Figura 20 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e non conformità rilevate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).



Il numero totale dei controlli previsti e quello dei controlli effettuati sostanzialmente coincidono con il criterio di un controllo all'anno presso i laboratori di sezionamento. I controlli effettuati sono costantemente superiori a quelli previsti.

I laboratori di sezionamento rappresentano un punto critico della filiera, ovvero uno stadio in cui c'è un alto rischio di perdita di informazioni importanti ai fini della rintracciabilità.

Figura 21 - Numero soggetti NC riscontrate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).




Le non conformità emerse vertono essenzialmente sulle modalità di etichettatura e gestione del documento informativo (9 NC), la gestione dei numeri di lotto (2NC), la gestione dei lotti omogenei (1 NC) e alla tenuta del registro di carico e scarico (1 NC), per un totale di 13 NC nel corso del 2021 (Figura 21). Le NC sono in leggera diminuzione rispetto al 2020 (-1). Le NC gravi segnalate sono state 5 tutte sulle modalità di etichettatura e/o sul documento informativo (Tabella 11).

9.3.6 Punti vendita: controllo e non conformità (NC)

Il numero di punti vendita che hanno scelto di adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine in diminuzione nel triennio 2014-2016, nel corso del 2017 è cresciuto fino a 3.880 operatori (+182 unità rispetto al 2016), mentre dal 2018 è ripresa la diminuzione che ha portato il numero dei punti vendita a 3.365 nel 2020. Nel 2021 si osserva una inversione di tendenza con 3.561 punti vendita (+196). Andamento molto simile a quello osservato per gli allevamenti.

Con l'adozione di un disciplinare, tali operatori si impegnano a trasferire trasparenza e trasmettere sicurezza al consumatore finale. Come si può facilmente desumere dalla (Figura 22), il rapporto tra controlli effettuati/controlli previsti, dall'applicazione dei nuovi parametri definiti dalla più volte citata Circolare n.1 del 2008, si sono oramai stabilizzati e nel 2021 è pari al 108,9%.


Figura 22 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i punti vendita nel periodo 2014-2021 (Fonte: MIPAAF).



Le non conformità riscontrate nel 2021 (Fig. 22) sono 30 (+10 rispetto al 2020).

I controlli effettuati presso i punti vendita hanno riguardato la gestione delle pratiche di accettazione della carne, l'attività di macelleria, la formazione dei lotti omogenei, nonché la rintracciabilità e identificazione nella gestione del banco vendita e del frigo. Dalla figura 23 che riporta la tipologia delle non conformità dal 2014 al 2021 si evince che quella legata alla stampa delle etichette e la gestione del banco vendita è sempre presente. Nel 2021 si segnalano 8 NC nella gestione del punto vendita, NC tutte classificate come lievi e 7 NC nella stampa delle etichette di cui 2 NC gravi (Tabella 11). Poi sui segnalano 6 NC classificate come "Altro" di cui 2 gravi. Il resto delle NC, tutte lievi, si segnalano nella stampa del documento informativo (5NC), gestione della documentazione (3NC) e gestione del banco vendita (1NC).

Figura 23 - Numero soggetti con richiami di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2021 nel segmento di filiera "punti vendita" (Fonte: MIPAAF).



10. Costi del sistema di etichettatura

Il regolamento (UE) n.653/2014, già riferito in precedenza, ha previsto, a partire dal 13 dicembre 2014, la soppressione del “Sistema di etichettatura facoltativo” e l’istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti ed essere comprensibili per il consumatore.

Tale scelta sarebbe stata motivata dal fatto che l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso così come indicato nel “considerando 23” del regolamento n. 653/2014.

Il MIPAAF ha sempre ritenuto che l’etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sostenuto la necessità del mantenimento dell’etichettatura facoltativa. Ciò per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito in detto settore per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini. Inoltre, il sistema ha permesso di continuare a pagare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si è data continuità al sistema di etichettature in vigore fino al 2014, almeno per le suddette informazioni con il D.M 16 gennaio 2015.

Ciò premesso, proprio per valutare gli oneri sostenuti dagli operatori economici che hanno adottato un sistema di etichettatura delle carni bovine ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, per la stesura del Rapporto riferito all’anno 2016, fu chiesto a due organizzazioni della filiera A-PV (una del Nord-Ovest e l’altra del Nord-Est) di fornire, sia pura approssimata, una stima dei costi del sistema. Dette stime, risultano ancora attuali per fornire una indicazione reale dei costi. La stima per la filiera Nord -Est è stata aggiornata al 2018. Alle suddette stime si aggiunge, a partire dal 2018, quella di una ulteriore grande filiere in capo ad una organizzazione della grande distribuzione che opera prevalentemente nel centro Italia.

10.1.1 Filiera del Nord - Ovest

I costi connessi all’adesione al disciplinare di etichettatura sono stati stimati complessivamente in € 600.000 che sono ripartiti tra i 1.398 allevatori soci dell’organizzazione. Per coprire detti costi a ciascun socio è richiesta una quota annuale di € 100/allevamento, una quota per l’etichettatura di € 2/capo presente in allevamento e una quota di € 20/capo per coloro che effettivamente “certificano” i loro capi e inviano gli stessi nelle filiere certificate. Nella banca dati dell’organizzazione risultano potenzialmente etichettabili circa 67.000 capi. A questi costi vanno aggiunti i costi sostenuti direttamente dagli allevatori per gli impegni ulteriori nella gestione aziendale che sono richiesti per il rispetto del Disciplinare di etichettatura. Costi questi ultimi che sono stati complessivamente stimati in € 1.258.000 (€ 900 x 1.398 allevamenti). Pertanto, ciascun allevatore sostiene un costo medio totale di € 1.259/anno.

Il costo che l’Organizzazione sostiene direttamente per gestire l’etichettatura facoltativa delle carni è di circa € 600.000/anno. Detto costo è comprensivo di personale, software e hardware, analisi, materiale di consumo, Organismo di controllo, attività promozionali e funzionamento generale.

Dividendo i costi totali sostenuti dagli allevatori ($€ 600.000 + € 1.258.000 = € 1.858.502$) per il numero di capi etichettabili dall’organizzazione (67.000), il costo per ciascun bovino potenzialmente etichettabile ammonta a circa € 28. Pertanto, considerando che

L'organizzazione tratta esclusivamente bovini di razza Piemontese che attualmente è venduto a circa 4,00 €/kg di peso vivo (620 kg), possiamo stimare che il costo del sistema di etichettatura vale circa l'1% del valore del bovino vivo.

L'organizzazione ritiene, in ogni caso, che l'etichettatura facoltativa ha rappresentato lo strumento per eccellenza, indispensabile per la qualificazione del prodotto carne di Razza Piemontese, la valorizzazione e la limitazione delle frodi in commercio. Benefici incalcolabili, a fronte di un costo di circa l'1% dei costi di produzione totali. La valutazione del rapporto costi/benefici è molto bassa, prossima allo zero perché i benefici sono elevatissimi, mentre i costi, pur essendo tutt'altro che trascurabili, sono enormemente inferiori. Infine, è utile evidenziare che oggi i bovini di razza Piemontese hanno raggiunto livelli di prezzo mai raggiunti in passato, le macellerie aderenti al Disciplinare sono anch'esse al massimo storico ed in continua crescita, la popolazione dei bovini di Razza Piemontese è in continuo tendenziale aumento, al di là delle fisiologiche oscillazioni, proprio da quando è attiva l'etichettatura volontaria, all'inizio degli anni 2000.

10.1.2 Filiera del Nord - Est

I costi connessi all'adesione al disciplinare di etichettatura all'organizzazione del Nord-Est sono riferiti al 2018 tenendo conto dei costi dell'autocontrollo, quello per la gestione delle banca dati e quelli relativi al controllo esercitato dell'Organismo terzo designato.

Al sistema di etichettatura nel 2018 hanno aderito n.885 allevamenti per un totale di 338.965 bovini con un totale di 135.586.000 kg di carne prodotta.

L'Organizzazione sulla base di questi dati ha indicato i seguenti costi per l'etichettatura del:

- singolo capo (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio 700 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,25/per capo bovino;
- per kg. /carne (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio carcassa 400 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,0006/per kg carne

Nella stima dei costi non si è tenuto conto del valore delle attività di informazione, valorizzazione e promozione della zootecnia bovina da carne, in quanto non rappresentano costi ma investimenti.

Rispetto alle valutazioni precedenti i costi non sono cambiati di molto per il fatto che sebbene siano stati introdotti nuovi requisiti, come la valutazione del benessere con protocollo CReNBA e la garanzia di sospensione dell'utilizzo dell'antibiotico, gli allevamenti che hanno aderito ai requisiti al fine della certificazione dei capi, quindi quelli per cui l'organizzazione ha la certezza che abbiano rispettato i requisiti e siano stati sottoposti ai controlli, sono un piccolo campione rispetto al totale. Questo fa sì che i costi superiori per quegli allevamenti distribuiti sull'intero campione degli aderenti non generi grandi differenze col passato.

10.1.3 Filiera del Centro - Italia

Trattasi di una Organizzazione della grande distribuzione con 11 associate che gestiscono circa 900 punti vendita. L'intera filiera è costituita complessivamente da circa 1.000 operatori dagli allevamenti fino ai punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale. I costi dell'etichettatura di seguito indicati per la gestione del disciplinare, indicati dalla stessa organizzazione, incidono per circa lo 0,07% per kg di carne.

ATTIVITÀ ETICHETTATURA	COSTO
Analisi + Prestazioni + Verifiche Ispettive + Costo Uomo Attività	€ 175.730,00
Fatturato Carni	€ 240.000.000,00
Incidenza Attività Etichettatura sul Fatturato Carni	0,07%

I costi sopra indicati non tengono conto di quelli a carico delle associate per le attività di verifica presso i punti vendita dell'organizzazione. In ogni caso, detti costi non dovrebbero incidere in maniera significativa in quanto trattasi di costi legati prevalentemente ai controlli che gli operatori interessati devono garantire per la rintracciabilità prevista dalla normativa cogente.

11. Considerazioni finali

Un disciplinare di etichettatura facoltativa rappresenta ancora il principale strumento con cui le organizzazioni che operano nella filiera della carne bovina assicurano ai consumatori finali informazioni di alto valore e forniscono garanzie aggiuntive “*certificate*” rispetto ai normali standard attuali. L'etichettatura facoltativa delle carni bovine, come è stato detto all'inizio di questo rapporto, è scaturita da una profonda crisi di mercato a seguito della BSE.

Superata la seconda crisi BSE, la zootecnia bovina da carne è comunque stata investita da periodi di crisi magari generate in altre aree del pianeta, senza alcun coinvolgimento della filiera produttiva italiana. Altri scandali derivanti da inchieste giornalistiche sulle condizioni di allevamento e macellazione, anche se non riferite direttamente all'allevamento bovino, hanno causato una diffidenza generalizzata nei confronti dell'intera filiera zootecnica, senza alcuna distinzione sul fatto che la larga maggioranza degli allevatori italiani sono rispettosi delle regole, allevando i propri animali utilizzando sempre buone pratiche agricole. Infatti, gli allevatori sono i primi a richiedere che detti comportamenti siano perseguiti penalmente, proprio nella considerazione che, normalmente, coloro che non rispettano le regole rappresentano un'eccezione,

La filiera italiana si è sempre distinta in Europa e nel mondo per le elevate garanzie fornite sul fronte della sicurezza alimentare e ha sempre mostrato di avere tutto l'interesse a rendere trasparenti e accessibili ai consumatori le informazioni sullo stato di salute, sui trattamenti farmacologici ricevuti, sulle condizioni di allevamento degli animali allevati. Le suddette informazioni assumono rilievo non soltanto per i consumatori 'onnivori' ma anche per quelli vegetariani. Questi ultimi, in ogni caso, vantano il legittimo interesse a ricevere garanzie in merito alle condizioni di allevamento e alla salute dei bovini impiegati per la produzione del latte e degli alimenti che ne derivano.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tutte le attività messe in campo dalle Autorità sanitarie fanno sì che tutte le carni che arrivano sulle nostre tavole siano sicure, ma i consumatori devono altresì venire messi nelle condizioni di poter scegliere nell'ampia gamma della carne bovina disponibile in Italia, quella prodotta in condizioni dichiarate sulle modalità di alimentazione, benessere e di salute.

Proprio per garantire questa possibilità, la rivoluzione normativa attuata dal 2015 ha permesso ad una serie di organizzazioni di poter fornire informazioni facoltative senza l'ausilio di un disciplinare, ma per le informazioni facoltative considerate ad alto valore aggiunto è stata richiesta una “certificazione” delle procedure per poterle riportare in etichetta così come stabilito dal D.M. 16 gennaio 2015.

Con l'entrata di quest'ultimo decreto, 17 organizzazioni hanno rinunciato al disciplinare, ma ben 77 organizzazioni, rispetto alle 94 che avevano operato sulla base della precedente normativa, hanno confermato la volontà di voler proseguire nell'etichettatura secondo standard di gestione più rigidi, per valorizzare le produzioni e, per tutelare il consumatore. Ciò al fine di costruire una immagine che spesso è deturpata dalle crisi e campagne di stampa che ciclicamente investono le produzioni di carne bovina come in precedenza ampiamente illustrato.

Nel monitoraggio riferito all'anno 2021, si rileva che numero delle organizzazioni

operative è aumentato a 100, superando i livelli del 2014 (94), e il numero totale di controlli effettuati a fronte su quelli previsti si attestano al 109%. Si ricorda che fino al 2008 il valore di tale rapporto è stato estremamente basso (35% ÷ 38%).

I contenuti precedentemente illustrati, in considerazione del fatto che si tratta del diciannovesimo anno di monitoraggio, inducono alle seguenti considerazioni:

1. Le 100 organizzazioni operative oramai offrono una vasta gamma di informazioni (*Allegato 3*) che vanno dalle caratteristiche genetiche del bovino (tipo genetico e razza) a quelle legate alla tipologia del sistema di allevamento e di alimentazione del bovino come il mancato utilizzo di grassi animali nella razione alimentare bovina e, nell'ultimo quinquennio quelle legate all'informazione legata a un benessere animale in allevamento secondo lo standard del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale (garantita dal 52% delle organizzazioni operative nel 2021) e al non uso di antibiotici per periodi comunque non inferiori ai 4 mesi (garantita dal 48% delle organizzazioni). Periodo quest'ultimo che nell'ultimo biennio si sta ampliando e l'informazione sul non uso di antibiotici, in diverse filiere, è garantito dalla nascita oppure dallo svezzamento del bovino.
2. Gli allevatori aderenti a queste organizzazioni, proprio per la qualità delle informazioni garantite, hanno potuto beneficiare, anche per il 2021, dei premi comunitari di cui all'art. 52 del regolamento UE n.1397/2013 sul sostegno accoppiato facoltativo. Detti premi sono riconosciuti ai produttori per i capi bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi che sono stati allevati secondo le procedure previste da disciplinari di etichettatura facoltativa per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 5 del D.M. 18 novembre 2014). Ciò anche in considerazione che le sopraccitate informazioni, abbinata a quelle sull'origine della carne, rispondono meglio alle richieste di sicurezza e qualità della domanda finale.
3. Negli ultimi anni, inoltre, informazioni più dettagliate sull'origine della carne sono sempre maggiormente richieste dai consumatori, più sensibili al rispetto dell'ambiente, che sono maggiormente interessati all'acquisto di carne proveniente dalla cosiddetta "filiera corta" e sostenibili.
4. I controlli effettuati risultano sempre mediamente superiori a quelli previsti e, come detto in precedenza, il loro rapporto è al 109%. Rapporto che si mantiene pari o superiore al 100% per tutti i segmenti della filiera, fatta eccezione per le organizzazioni (99%). Infatti, varia dal 100% per mangimifici, fino al 118% per gli allevamenti. I macelli al 105% e i laboratori di sezionamento al 111%, mentre i punti vendita al 109%. Quindi, in tutte le fasi della filiera ci sono stati un numero di controlli si ritengono soddisfacenti. Si ricorda che presso le organizzazioni sono previsti almeno 2 controlli all'anno e solo 2 organizzazioni che hanno operato nell'intero anno solare, sono state controllate una sola volta. Un numero di controlli effettuati eccessivi, rispetto a quelli previsti, potrebbe essere dovuto ad un numero elevato di non conformità che richiederebbero la ripetizione dell'azione di controllo.
5. Nel 2021 si registra, come nel 2019 e 2020, un basso rapporto fra non conformità rilevate e controlli effettuati (circa il 5%) in leggero aumento rispetto al 2020 (4%). Nel 2021, nei mangimifici anche nel 2021 è stata segnalata una sola non conformità. Si ricorda che la maggioranza dei mangimifici hanno una propria certificazione di prodotto e il controllo per questi ultimi operatori è solo documentale. Eventuali problemi nella certificazione porta all'esclusione del fornitore di mangimi dalla filiera. Il numero complessivo di non conformità segnalate (89), anche se in aumento, sono tali da non mettere in dubbio la corretta gestione del sistema di etichettatura delle carni bovine che si dimostra affidabile. In ogni caso, le NC gravi rappresentano il 24% di quelle osservate (21 su 89 NC), in diminuzione rispetto il 2020 che in percentuale

rappresentavano il 38%.

6. La volontà degli operatori a aderire ad un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa conferma la crescente diffusione, nelle filiere della carne bovina, della consapevolezza del produrre in linea con la domanda di prodotti sicuri e di qualità, scelta che contribuisce a migliorare l'efficacia del sistema di rintracciabilità e ad auspicarne eventuali implementazioni.

I risultati finora conseguiti consentono anche di effettuare una serie di osservazioni sul sistema di etichettatura facoltativa:

- a) Il precedente impianto normativo, in vigore fino al 2014, ha dato ottimi risultati sia in termini organizzativi dell'intera filiera del settore delle carni bovine che in termini di comunicazione al consumatore finale della carne. Il nuovo assetto normativo nazionale, introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015, ha dato la possibilità di proseguire sulla strada maestra oramai intrapresa evitando così il blocco degli ottimi risultati ottenuti in oltre 15 anni di applicazione. L'affidarsi, esclusivamente, alla normativa orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari recata dal Regolamento UE 1169/2011 del 25 ottobre 2011²⁸, in sostituzione dell'etichettatura facoltativa smantellata a partire dal 13 dicembre 2014, appariva insufficiente perché poteva far crollare la fiducia del consumatore. Detta fiducia per le carni bovine con informazioni facoltative, è basata sulla convinzione che esiste un Organismo terzo che effettua un controllo sulla corretta applicazione del disciplinare così come prevede l'attuale impianto ed una vigilanza specifica da parte della Pubblica Amministrazione;
- b) L'abbandono riscontrato nel periodo 2015/2016 di alcune organizzazioni che disponevano di un disciplinare di etichettatura facoltativa, è la conseguenza degli standard più rigidi introdotti dal D.M. 16 gennaio 2015 previsti per le informazioni garantite in allevamento. La maggiore richiesta da parte dei consumatori di informazioni circa l'origine e su alcune caratteristiche di allevamento dei bovini ha fatto in modo che 4 nuove organizzazioni hanno depositato nel corso del 2021 nuovi disciplinari (anche se non tutte hanno operato);
- c) L'attuale assetto normativo nazionale dell'etichettatura facoltativa permette, inoltre, un ulteriore controllo sulla bontà dell'etichettatura obbligatoria anche da parte degli Organismi terzi, senza un costo aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione;
- d) L'etichettatura facoltativa continua a dimostrarsi uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra spesso con i sistemi esistenti. Come già evidenziato in passato e confermato da alcune organizzazioni, come si evince dal paragrafo 10, il sistema di etichettatura facoltativa, previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 e attualmente garantito dal D.M. 16 gennaio 2015, non ha aggiunto costi ai loro sistemi di gestione e controllo delle filiere. Tanto è vero che alcune organizzazioni, nonostante garantissero esclusivamente informazioni che sulla base della nuova normativa non avevano bisogno del disciplinare, hanno continuato senza mai interromperla mantenendo il disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestale (*Allegato 3*). Inoltre, l'implementazione o il mantenimento di tali sistemi risultano indispensabili per garantire alle catene distributive un prodotto controllato, sicuro, con caratteristiche definite;
- e) In Italia continua ad esserci una richiesta di approvazione di nuovi disciplinari da parte di operatori che forniscono carne alla grande distribuzione. Questa ultima, in ogni caso, chiede ai propri fornitori che siano controllati da organismi terzi sia nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sia nell'ambito di ulteriori certificazioni volontarie, proprio per assicurarsi una reale affidabilità del fornitore medesimo.

28 (GUCE L304 del 21.11.2011).

- f) Quanto sopra riportato rafforza, ancora una volta, la bontà delle scelte fatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha sempre ritenuto che l'etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sempre sostenuto la necessità del mantenimento dell'etichettatura facoltativa.

Pertanto, si consolida l'obiettivo raggiunto dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno da sempre creduto in tale sistema e hanno continuato ad investire in detto settore per non disperdere quel valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e alle tecniche di allevamento e all'alimentazione dei bovini e in quest'ultimo periodo anche alle informazioni legate al benessere animale e al non uso di antibiotici, problematiche quest'ultime sempre più sentite dall'opinione pubblica. Pertanto, risulta confermata la previsione fatta con il monitoraggio 2015. Inoltre, il sistema continua ad essere utilizzato per il riconoscimento dei premi accoppiati previsti dalla normativa vigente.

12.Sviluppi futuri e nuove iniziative sui sistemi di qualità

Nel prossimo futuro ci si aspetta di continuare sulla strada intrapresa nell'ultimo periodo con un incremento del numero di disciplinari che porranno l'attenzione su indicazioni legate al benessere degli animali, all'uso di antibiotici in allevamento e alla sostenibilità ambientale della filiera e, in particolare, degli allevamenti. Queste ultime indicazioni appaiono essere quelle più in linea con i bisogni di informazione sempre più chiaramente espressi dai consumatori.

Ne corso del 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia "*Farm to fork*" (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 del 20.5.2020)²⁹ che costituisce il cuore del *Green Deal* e propone la sfida del cambiamento verso una produzione alimentare sostenibile e l'approfondimento dei legami fra salute animale, umana ed ambientale, secondo l'ormai consolidato approccio "*One Health*".

La produzione alimentare europea garantisce già adesso la sicurezza e la qualità dei cibi, grazie anche alle politiche europee definite in passato ed all'impegno dei soggetti coinvolti, ma la pandemia COVID-19 ha sollecitato la necessità di un sistema di produzione alimentare solido e flessibile, sempre in grado di assicurare l'approvvigionamento, l'accesso e la sicurezza degli alimenti.

La strategia "*Farm to fork*" coinvolge quanti già avviati verso una produzione alimentare sostenibile e la transizione degli altri, con la creazione di nuove opportunità di mercato e la necessaria uniformità all'interno della UE, spesso assente fra i vari Stati membri, attraverso la definizione di regole standard e obiettivi prioritari. Il passaggio ad una produzione sostenibile costituisce una opportunità economica per i produttori, considerato che il cambiamento delle aspettative dei consumatori sta riorientando i mercati verso queste produzioni. I fattori chiave individuati nella strategia sono: la riduzione dell'uso di pesticidi e dei fertilizzanti; la riduzione degli antimicrobici, l'aumento dell'agricoltura biologica; il miglioramento del benessere animale da attuarsi anche rafforzando la legislazione esistente.

Per gli aspetti specifici inerenti al benessere animale, sulla base dell'esperienza maturata nel campo delle carni bovine ed avicole etichettate con informazioni volontarie che

²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381>

attualmente sono regolamentate da specifica normativa, si conferma che il miglioramento del benessere animale in allevamento costituisce in effetti una opportunità economica per gli allevatori, considerato che un numero sempre crescente di consumatori valuta il benessere dell'animale allevato, elemento ormai irrinunciabile che ha orientato il mondo produttivo ed il mercato verso produzioni più attente a questo tema.

Completare questo aspetto con un'informazione al consumatore, la più completa possibile, atta a consentire allo stesso di identificare e fare una scelta consapevole dell'alimento, anche in relazione alle proprie necessità alimentari, nutrizionali, etiche già da tempo è diventato talmente prioritario che diverse aziende della produzione e distribuzione agroalimentare, laddove non esistono norme specifiche, hanno attivato certificazioni volontarie, con disciplinari riguardanti processi produttivi volti ad un miglioramento del benessere e della salute animale, anche attraverso procedure di riduzione dell'uso degli antimicrobici.

Al momento non esiste una normativa comunitaria che disciplina in maniera specifica e univoca la fornitura di informazioni al consumatore sul benessere animale. L'esistenza di tali vuoti normativi comporta che questi prodotti rientrino nell'ambito della disciplina generale dell'etichettatura degli alimenti di cui al Reg. UE n. 1169/2011, determinando un aumentato accesso del mondo produttivo alle informazioni e produzioni certificate in maniera volontaria, secondo le possibilità consentite dallo stesso Reg. UE 1169/2011, con un conseguente costo aggiuntivo che si ripercuote sui costi di produzione, sul prezzo alla commercializzazione e sulla competitività del prodotto.

La definizione di norme nazionali con cui tanti Stati membri hanno cercato di sopperire all'assenza di specifica normativa UE sulla fornitura di informazioni al consumatore chiare ed univoche sul benessere dell'animale allevato, ha determinato nel tempo una disomogeneità fra Stati membri ed una realtà europea diversificata e frammentata che diventa spesso causa di squilibri commerciali ed informazioni poco chiare nei confronti dei consumatori.

Per i motivi già indicati si è del parere che il tema del miglioramento del benessere animale e delle informazioni specifiche, da poter fornire nell'etichettatura dei prodotti di origine animale, possa essere affrontata a livello comunitario negli spazi individuati dalla sopracitata Strategia *"Farm to Fork"*. Affrontare il tema in maniera completa, amplierebbe le prospettive di mercato costituendo ulteriore stimolo per il miglioramento del benessere animale e stimolerebbe gli stessi produttori ad andare verso produzioni più sostenibili, anche in relazione alle problematiche relative alla salute animale ed all'uso del farmaco di cui si diceva in precedenza. Affrontare il tema in maniera uniforme consentirebbe inoltre la limitazione delle problematiche di concorrenza, distorsione e confusione del consumatore.

L'analisi delle informazioni nel presente monitoraggio, le richieste di informazione pervenute al competente Ufficio del MIPAAF e tenendo sempre presente i risultati dell'indagine Eurobarometro³⁰ di qualche anno fa che ha evidenziato le maggiori esigenze dei cittadini dell'Unione europea che chiedono standard più alti per il benessere animale, conferma l'ipotesi che anche nel corso del 2022 ci sarà qualche altra filiera produttiva che prevedrà un protocollo operativo per garantire informazioni legate in modo particolare non uso di antibiotici per almeno gli ultimi 4 mesi di allevamento.

L'ottima scelta delle organizzazioni di etichettatura di fornire informazioni sul benessere animale e il non uso degli antibiotici si è confermata vincente in quanto anche lo studio *"Study on Animal Welfare Labelling - Final Report"*³¹ sull'etichettatura del benessere degli animali presentato dalla Commissione europea (Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, DG SANTE), ha evidenziato che il consumatore europeo richiede sempre le suddette informazioni. Questo studio ha comportato la raccolta e l'analisi di dati qualitativi e

³⁰ <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

³¹ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en>

quantitativi sulla consapevolezza da parte dei consumatori degli standard di benessere degli animali e sulla richiesta di ulteriori informazioni. Lo studio, tra le altre cose, mette in evidenza la richiesta da parte dei consumatori dell'UE di ricevere informazioni sulle condizioni in cui gli animali d'allevamento ed, in particolare sulle pratiche di macellazione, libertà di movimento, stabulazione e accesso all'aria aperta. Il trasporto è, tuttavia, meno interessante nonostante il suo impatto sul benessere degli animali d'allevamento. Non sorprende che queste preferenze, a causa di una generale mancanza di conoscenza, sembrano fondarsi più su percezioni che su effettivi problemi di benessere. In ogni caso, i risultati dello studio suggeriscono che i consumatori risponderebbero probabilmente positivamente a qualsiasi futura iniziativa di etichettatura che includa il benessere nell'allevamento e durante la macellazione e, in misura minore, il trasporto.

Lo studio evidenzia inoltre, un forte interesse da parte dei consumatori dell'UE a scegliere prodotti animali in base alle condizioni di benessere degli animali, ma ciò non è sempre coerente con il loro comportamento di acquisto. Infatti, è emerso che i consumatori pur se disposti a pagare un prezzo più elevato per il benessere degli animali rispetto a un prodotto standard, non appare disposto a pagare un valore uguale o superiore a quello esistente per i prodotti biologici. Pertanto, i prodotti venduti con un'etichetta per il benessere degli animali dovrebbero generalmente avere un costo proporzionalmente inferiore a quello esistente per i prodotti biologici. La disponibilità a pagare potrebbe essere massimizzata mediante una campagna informativa insieme all'introduzione di una nuova etichetta: la disponibilità a pagare aumenta se i consumatori sono informati sulle condizioni dell'allevamento e se ritengono che un prodotto sia di qualità superiore.

Anche più recentemente da un sondaggio di AISA (Associazione Nazionale imprese salute animale) – Federchimica³² sul *benessere animale, per mangiare e vivere meglio* presentato con un WEBINAR il 2 maggio 2022 fa una fotografia delle abitudini di consumo degli italiani. L'indagine è stata condotta tramite interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione composto da 800 cittadini italiani maggiorenni, rappresentativi della popolazione italiana per genere, età e zona geografica di provenienza (Indagine CAWI OMNIBUS SWG). Le interviste sono state somministrate dal 30 marzo 2022 al 1 aprile 2022. La maggioranza degli italiani dichiara una dieta equilibrata fra prodotti di origine animale e non. I più giovani hanno più spesso una dieta composta principalmente da prodotti di origine animale. Nella scelta dei prodotti di origine animale, ampia attenzione al made in Italy e alle modalità di allevamento, meno al prezzo. Inoltre, 6 italiani su 10 scelgono anche in base alle modalità di allevamento. L'82% degli intervistati dichiara che la qualità del prodotto finito dipende dalla qualità dell'allevamento in cui è realizzato. Di contro, solo un intervistato ogni cinque ritiene che negli allevamenti ci sia grande attenzione al benessere animale, il 48% degli intervistati crede che si potrebbe fare di più per migliorare le condizioni di vita degli animali. Alla domanda *“Secondo il suo punto di vista, come si può tutelare ancora di più il benessere animale all'interno degli allevamenti?”* è emerso che sia necessario tutelare maggiormente la salute degli animali, diminuire l'utilizzo di antibiotici (53%) e il numero degli animali negli allevamenti (40%), aumentare il monitoraggio della loro salute psico fisica (40%). Per garantire maggiormente il benessere animale, la maggior parte degli italiani è disposta a pagare di più i prodotti e ridurre il consumo di carne. In questo settore, per 1 italiano su 2 è del parere che il veterinario dovrebbe indirizzare l'allevatore con lo scopo di creare un allevamento sostenibile e responsabile. In ogni caso, i gestori dell'allevamento sono i maggiori responsabili del benessere animale.

Come si evince dagli ultimi rapporti di monitoraggio, la maggior parte delle informazioni cosiddette ad “alto valore aggiunto”, fatta eccezione per la frollatura, sono informazioni in

³²<https://aisa.federchimica.it/>

mano all'allevatore che deve osservare delle procedure operative ben codificate per garantire la rintracciabilità e la veridicità delle suddette informazioni.

Inoltre, la considerazione che i premi PAC (art. 21, comma 5 del D.M. 18 novembre 2014) e il sostegno agli allevatori previsto della misura 14 dei programmi di sviluppo rurale dove gli allevatori si impegnano ad attuare interventi che migliorano il benessere degli animali da allevamento oltre i requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla condizionalità (Reg. UE n. 1306/2013³³), devono essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi di promuovere l'organizzazione della filiera alimentare e la qualità dei prodotti, il benessere animale, nonché devono contribuire al raggiungimento di obiettivi trasversali quali, la sostenibilità ambientale delle produzioni e la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Pertanto, l'allevamento continua a svolgere un ruolo fondamentale in quanto tutte le informazioni di sopra richiamate nascono in esso. Proprio per valorizzare al massimo il ruolo dell'allevamento, in attesa di una regolamentazione comunitaria, si sta mettendo a punto un sistema di “*certificazione degli allevamenti*” dove vengono definiti gli impegni, il ruolo e responsabilità dell'allevatore, basati su requisiti oggettivi di valutazione delle aziende a garanzia di una corretta e trasparente comunicazione.

Per dare maggiore impulso alle nuove strategie europea e per raggiungere quanto prima possibile gli obiettivi prefissati, gli interventi, finora a macchia di leopardo nell'ambito della PAC, potrebbero riguardare sempre in maggiore misura gli allevamenti che effettivamente si impegnano a migliorare il livello di salute e di benessere degli animali allevati, la limitazione dell'uso degli antimicrobici negli allevamenti, l'uso sostenibile dei pesticidi e lo sviluppo della zootecnia estensiva. Pertanto, un'azione sinergica degli strumenti messi a disposizione con la nuova PAC anche attraverso il finanziamento di azioni favorevoli all'ambiente attraverso gli ecoschemi previsti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale 2023-2027³⁴, con i fondi del I pilastro e gli interventi, sempre per raggiungere i predetti obiettivi, previsti dal cosiddetto II pilastro nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionali, sarebbero un ottimo strumento per migliorare la sostenibilità del settore zootecnico.

A proposito di ecoschemi, nell'ambito dei “*Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale*” (Base giuridica: Regolamento (UE) 2021/2115 art. 31), si segnala l'*Eco-1 Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici* (Base giuridica specifica: art. 31.7.b) che prevede 2 livelli di impegno.

Il livello 1 prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) calcolate annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Il rispetto delle soglie DDD viene verificato per singolo allevamento tramite il sistema integrato ClassyFarm, sulla base di livelli di impiego del farmaco diversificati in funzione delle tipologie allevate. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto ai quattro quartili della distribuzione della mediana. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti che alla fine dell'anno solare di presentazione della domanda di aiuto, rispettano le soglie prefissate dallo stesso ecoschema. Sono ammissibili al sostegno le seguenti specie/attitudini produttive: bovini da latte, bovini da carne, bovini a duplice attitudine, vitelli da latte, bufalini, ovini, caprini e suini.

Il Livello 2 offre sostegno agli allevamenti che praticano pascolamento o allevamento semibrado. Sono ammissibili al pagamento solo gli allevamenti che aderiranno al sistema di qualità nazionale benessere animale al pascolo (SQNBA) e quelli certificati per la zootecnia biologica. Deroghe possono essere previste per gli allevamenti di piccole dimensioni, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo e allevamento

³³ G.U.C.E: n. L347 del 20.12.2013.

³⁴ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22592>

sembrando vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti. Al fine di evitare ogni forma di speculazione tra i gestori delle superfici pascolive e gli allevatori, il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie. Il controllo di questa misura avverrà tramite una convenzione tra Organismo pagatore e Organismo di certificazione. Le specie interessate saranno: bovini da latte, bovini da carne e bovini a duplice attitudine, suini.

Il costo complessivo dell'ecoschema è pari a circa [360] milioni di euro, corrispondenti al 41% del budget. L'impatto finanziario dell'intero ecoschema è stato calcolato ipotizzando un livello di adesione pari al [70 - 75%] dei capi in BDN.

Per quanto concerne le problematiche relative al corretto uso degli antimicrobici sono già note per i risvolti in tema di salute pubblica, sanità animale e relativi riflessi ambientali. Nel campo del medicinale veterinario l'uso corretto degli antimicrobici è fondamentale per fronteggiare la relativa resistenza emersa da tempo verso alcuni principi attivi, che hanno conseguenti problematiche sulla diminuzione della loro efficacia e ricadute in sanità pubblica. Tutte le parti interessate, quindi, anche il settore zootecnico sono chiamate ad intraprendere idonee misure in proposito. In tal senso anche la filiera della carne bovina ha già iniziato da qualche anno a porre una maggiore attenzione nella riduzione dell'uso di antibiotici. Inoltre, con l'entrata a regime dell'ecoschema 1, livello 1, saranno disponibili incentivi volte a chi si impegna seriamente alla riduzione degli antibiotici in allevamento.

Questo Ministero, come parte in causa per alcuni aspetti relativi alla produzione animale ed all'allevamento zootecnico, è stata nel tempo coinvolta, insieme al Ministero della Salute, in attività congiunte inerenti la stessa problematica dell'antimicrobicoresistenza, anche sulla base degli input in proposito provenienti dalla Commissione Europea sul tema.

A livello comunitario, come già accennato, si è ritenuto infatti, necessario intervenire in proposito con documenti ed indicazioni specifiche ma anche con la definizione della Strategia "Farm to fork - dal produttore al consumatore", che mira ad affrontare in maniera univoca ed uniforme la sfida di sistemi alimentari più sostenibili, con potenziali riflessi positivi sugli stili di vita, sulla salute umana, quella animale e dell'intero pianeta, stimolando ed utilizzando la maggiore attenzione dei consumatori e dei cittadini europei a questi temi.

Nella Strategia "Farm to fork" un capitolo importante viene riservato alla resistenza antimicrobica che causa secondo le stime, la morte di 33.000 persone nell'UE/SEE e genera notevoli costi sanitari.

Le azioni individuate e previste entro il 2030 intendono ridurre del 50% le vendite di antimicrobici destinate agli animali da allevamento terrestri e di acquacoltura nell'UE ed in questo i nuovi regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati definiscono a tale scopo un'ampia gamma di misure rafforzando l'approccio "One Health" nell'ambito del quale la stessa Strategia "Farm to Fork" si pone anche l'obiettivo del miglioramento del benessere degli animali che si tradurrebbe in un miglioramento della salute animale, umana, ambientale, della qualità degli alimenti e conseguente riduzione dell'uso del farmaco.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre operato, in tal senso, con l'adozione di tutti gli strumenti offerti dalla nuova politica comunitaria allo scopo di promuovere la filiera zootecnica italiana indirizzandola efficacemente verso un nuovo modello che risponda meglio alle necessità di salute e benessere animale, di qualità delle produzioni e del rispetto ambientale. Tutto ciò, deve essere accompagnato con una politica di promozione che possa favorire ancora più efficacemente una produzione, un consumo più sostenibili e regimi alimentari più equilibrati, in linea con la strategia "Farm to Fork" e la strategia sulla biodiversità³⁵.

In tale ambito, "la riqualificazione delle tecniche di allevamento" deve essere guidata e sostenuta attraverso la definizione di specifici Manuali di Buone Pratiche, di corretta gestione

³⁵ <https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/16782>

degli animali in allevamento con l'attivazione di un adeguato pacchetto di misure, coordinando, come già accennato in precedenza, i diversi strumenti attualmente disponibili e quelli che saranno messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che indicano come punto focale l'aumento della sostenibilità dei vari processi produttivi.

Nello specifico il MIPAAF, al fine di valorizzare la filiera zootecnica italiana, ha da tempo messo in atto iniziative idonee a favorire l'adozione di modelli che rispondano a più alti livelli qualitativi, di benessere animale, e di riduzione dell'uso degli antimicrobici in allevamento, con una maggiore sostenibilità ambientale. In tale contesto è opportuno evidenziare che si sta completando, in collaborazione con il Ministero della Salute e ACCREDIA, il decreto contenente le modalità applicative del "Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento" (SQN Benessere animale), istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto "Rilancio").

Il SQN Benessere animale è un sistema destinato a valorizzare le produzioni italiane attraverso l'impulso dato sui temi in argomento. Il progetto presentato nel febbraio 2021 e marzo 2022 ai portatori di interesse quali Associazioni di categoria e professionali, Organismi di certificazione e Regioni intende perseguire, attraverso criteri e procedure da definirsi progressivamente per specie animali, orientamento produttivo e modalità di allevamento, il miglioramento del benessere animale da intendersi come un sistema integrato nella sua più ampia accezione ed in misura superiore alle norme già vigenti.

Il SQN Benessere animale, infatti, riguarda requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale, nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce sui costi relativi, sulla produttività dell'animale, sull'uso dei farmaci, sull'antimicrobicoresistenza, nonché sulla riduzione delle emissioni in allevamento, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola.

La bozza di Decreto interministeriale in fase di ultimazione, oltre a stabilire il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, disciplina il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQN Benessere animale, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale.

Lo schema SQN Benessere animale vuole rappresentare una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale, basata sulla valutazione di parametri scientifici ed ha l'obiettivo di mettere ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo ad una informazione più chiara al consumatore.

Tale sistema di qualità, in quanto "certificazione volontaria", vedrà l'adesione volontaria dei soggetti interessati e la verifica, da parte di Organismi di certificazione terzi, della conformità ai criteri ed alle procedure definite da un apposito Comitato e formalizzate in un apposito provvedimento, della fase di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l'utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Per l'attuazione del SQN Benessere animale, in considerazione della peculiarità che riveste nel contesto agroalimentare italiano, si è stabilito di definire prioritariamente, non appena approvato, i requisiti per la certificazione del benessere nell'allevamento del suino da ingrasso (in Italia soprattutto suino c.d. pesante) a cui seguirà il bovino da carne e da latte e,

presumibilmente, nel giro di un biennio anche per le altre specie di interesse zootecnico.

Le iniziative intraprese in proposito da questa Amministrazione, in collaborazione con il Ministero della Salute, risultano pertanto fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica ed in linea con i nuovi orientamenti comunitari che definiranno i futuri contributi della PAC e con la strategia “Farm to Fork” che si pone l’obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile, ormai decisiva come fattore di competitività e nuova opportunità di mercato, considerate le mutate aspettative dei consumatori sul tema.

In merito ai bovini da carne, si sottolinea che i 1.843 allevamenti che garantiscono l’informazione *Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA*, nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine, già soddisfano molti dei requisiti di benessere animale che saranno richiesti dal SQNBA e potrebbero transitare in detto sistema con piccoli adeguamenti agli altri requisiti che saranno previsti, auali ad esempio il non uso di antibiotici. Si ricorda la stragrande maggioranza dei 1.843 che garantiscono l’informazione benessere animale, non fanno uso di antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi di allevamento (1.037 allevamenti). Pertanto, non appena attivato il SQNBA per i bovini da carne, molti allevamenti che oggi operano nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal D.M. 16.1.2015, potrebbero, con pochi adeguamenti, qualificare ulteriormente la loro produzione aderendo al sistema di qualità nazionale benessere animale.

Altre iniziative per sostenere la filiera zootecnica italiana per indirizzare anche le produzioni zootecniche verso una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale, passano inevitabilmente attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e tale percorso, come già accennato in precedenza, deve essere guidato e sostenuto da specifici investimenti, coordinando i diversi strumenti disponibili, in particolare quelli che saranno messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro dell’attenzione il miglioramento della sostenibilità dei vari processi produttivi.

Sul tema della sostenibilità, infatti, il settore agricolo è chiamato ad offrire un contributo determinante al processo di transizione verde dell’intera economia, e per farlo può contare su circa 50 miliardi di euro per i prossimi sette anni, tra fondi comunitari della Politica agricola comune post 2020 e cofinanziamento nazionale.

A queste risorse si aggiungono i fondi straordinari attivabili grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza³⁶, che dedica ampio spazio ai temi della transizione ecologica, dell’economia circolare, della competitività, del contrasto ai cambiamenti climatici e del dissesto idrogeologico.

Entrambi gli strumenti, PAC e PNRR, dovranno essere utilizzati per sviluppare una politica unitaria e per dare concretezza alle raccomandazioni che la Commissione europea ha trasmesso ai vari Stati membri [SWD(2020) 396 final del 18 dicembre 2020]³⁷, nell’ottica di orientare le scelte di ciascun Paese al perseguimento degli obiettivi del Green Deal, della strategia Farm to Fork e della strategia sulla Biodiversità per il 2030.

È proprio con questi obiettivi che sono stati messi a punto i progetti MIPAAF nell’ambito del PNRR, inquadrati in una logica di intervento fortemente orientata alla transizione verde e digitale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari e forestali, l’efficientamento energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la digitalizzazione e l’innovazione dell’agricoltura e delle aree rurali.

Per quanto concerne il settore zootecnico, i progetti previsti dal PNRR di maggiore impatto

³⁶ <https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/16782>

³⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0396&from=EN>

riguardano la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica volta all'introduzione di tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione; gli investimenti nel settore del biometano, che prendono a riferimento non solo l'obiettivo delle energie rinnovabili, ma anche la problematica dell'inquinamento conseguente all'eccesso di nutrienti azotati, sia di origine minerale che organica, in un'ottica di economia circolare; gli investimenti nel settore agri-solare, con cui si punta all'eliminazione dell'amianto dalle strutture produttive zootecniche, al miglioramento della coibentazione delle strutture adibite ad attività allevatoriale e quindi al miglioramento del benessere animale, senza considerare il contributo ai costi energetici, che nel settore zootecnico incidono per circa il 20% dei costi variabili.

Altre iniziative di grande rilevanza, anche se non specifiche per il settore zootecnico, riguardano i contratti di filiera e gli investimenti nel settore della logistica agroalimentare.

Le iniziative ricordate risultano fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica italiana, in considerazione delle nuove sfide che devono essere affrontate dalle diverse filiere, in attuazione delle recenti strategie comunitarie, in particolare la "Farm to Fork", che si pone l'obiettivo di far transitare, nel medio periodo, tutti i produttori verso una produzione alimentare sostenibile, fattore decisivo di competitività, in considerazione delle crescenti aspettative dei consumatori, che hanno di fatto riorientato i mercati.

Proprio a seguito della spinta delle nuove strategie comunitarie, sopra richiamate, ci si aspetta a medio/lungo termine, che altre informazioni saranno al centro del dibattito e riguarderanno un altro tema estremamente delicato quale la sostenibilità degli allevamenti che saranno chiamati a produrre prodotti primari con processi che non inquinano l'ambiente o dove i diritti dei lavoratori siano garantiti.

Allegati:

- Allegato 1 - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità;
- Allegato 2 - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative (Aggiornata al 31 dicembre 2021);
- Allegato 3 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari autorizzati/depositati presso il MIPAAF – 2021;
- Allegato 4 - Riepilogo generale del numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2021;
- Allegato 5 - Schema Piano di autocontrollo e controllo;
- Allegato 6 - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate
- Allegato 7 - distribuzione delle Non Conformità (NC) nel 2021.

Allegato 1 - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità (Fonte: MIPAAF)

PRODOTTI TUTELATI - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della Commissione del 13.6.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Nazionale

- Legge n.526/99 (art.14) strutture di controllo
- Decreto 14.10.2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG

SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE

- D.M. 4.3.2011 recante “regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 224-bis “Sistema di qualità nazionale benessere animale”

PRODUZIONE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Comunitaria

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.5.2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Si applica a partire dal 1.1.2022. Inoltre, sono stati emanati diversi regolamenti delegati e di esecuzione disponibili sul link: <https://www.sinab.it/normative/all/all>

Nazionale

- DM n. 6793 del 18.07.2018 Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
- Decreto Legislativo 23.2.2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28.7.2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12.8.2016, n. 170.

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

Comunitaria

- Reg. (CE) n.1760/2000 anagrafe bovini ed etichettatura carni
- Reg. (CE) n. 1825/2000 modalità applicazione etichettatura
- Reg. (CE) n. 275/2007 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1825/2000 e n. 1760/2000 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.10.2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine (abrogazione, a partire dal 13.12.2014, dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine)

Nazionale

- Circolare n. 5 del 15.10.2001 chiarimenti su disciplinari
- Circolare n. 1 del 9.4.2003 ulteriori chiarimenti
- D.lgs. n.58/2005 disposizioni sanzionatorie
- D.M. 25.2.2005 linee guida controlli
- Legge 296/2006 (art.1 c.1047) vigilanza su organismi di controllo affidato all’ICQ
- Circolare n. 1 del 15.02.2008 chiarimenti su informazioni facoltative
- Circolare n. 2 del 24.7.2008 chiarimenti su categorie vitello e vitellone
- D.M. 16.1.2015 Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n.653/2014
- Circolare 25.3.2015 - Chiarimenti sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine a seguito dell’approvazione del D.M.16.1.2015
- D.M. 20.5.2016 concernente disposizioni applicative e modifica DM 16.1.2015 sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione D.M. 13.12.2001

Allegato 2 - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative al 31 dicembre 2021.

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 001 ET Operativo	INALCA S.p.A. Via Spilamberto, 30/c 41014 Castelvetro (MO)	DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	Nota n. 0036741 del 26.01.2021
IT 003 ET Operativo	Consorzio produttori Carne Bovina pregiata delle razze Italiane - C.C.B.I. Località San Martino in Colle 06070 PERUGIA	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Note n.11509 del 10.6.2015 e n.176020 del 19.4.2021
IT 004 ET Operativo	Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) Via G. Tomassetti, 7 - 9 00161 ROMA	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.19353 del 20.7.2016 e n. 13177 del 20.4.2020;
IT 005 ET Operativo	Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C. Via Silvio Pellico, 10 10022 Carmagnola (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.34047 del 28.12.2017 e n. 6497 del 8.1.2021
IT 006 ET Operativo	BOVINMARCHE - Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agricola Via Achille Grandi, 48/E 61031 Ancona (AN)	A.S.S.A.M. Agenzia Servizi Agroalimentare delle Marche	Note n.30989 del 30.11.2017 e n. 22929 del 25.6.2020
IT 007 ET Operativo	Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.) Strada Trinità 32/A. 12020 Carrù (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0316433 del 9.7.2021
IT 009 ET Operativo	Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina Via Ghisiolo, 57 46030 Tripoli di San Giorgio (MN) <i>In precedenza: Consorzio Carne Bovina Documentata</i>	DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	Nota n. 0127551 del 17.3.2021
IT 010 ET Operativo	UNICARVE – Associazione produttori carne bovina Via I° Maggio, 7 35020 Legnaro (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0308753 del 6.7.2021
IT 012 ET Operativo	ESSELUNGA S.p.A. Via Giambologna, 1 20090 Limoto di Pioltello (MI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.28244 del 30.11.2016 e n. 15564 del 13.5.2020
IT 014 ET Operativo	A.PRO.ZOO. - Produttori Zootecnici Società Cooperativa Loc. Pianette, 9 87046 Montalto Uffago (CS)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 12578 dell'8.4.2020
IT 015 ET (Non ha operato)	MOLTENI CARNI s.r.l. Via Carducci, 10 20030 Camnago (MI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota MIPAAF n.12668 del 27.4.2017. Nota n.0197534 del 03/05/2022 - REVOCA
IT 016 ET Operativo	COOP Italia - Soc. Coop. a r.l. Via del Lavoro, 6-8 40033 Casalecchio di Reno (BO)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.29066 del 13.11.2017
IT 017 ET Operativo	Consorzio Nazionale Dettaglianti - CONAD Soc. Coop. a r.l. Via Michelino, 59 40127 Bologna	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n.24645 del 20.10.2016 e n. 15614 del 14.5.2020
IT 018 ET Operativo	Rosso Group S.r.l. Via Eroi D'Italia, 86 73056 Taurisano (LE)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 13180 del 20.4.2020 (Cambio ragione sociale e logo)
IT 020 ET Operativo	Associazione Zootecnica Veneta - Soc. Coop. a r.l. - AZOVE Via Vallancon Nord, 12 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0130018 del 18.3.2021

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 021 ET (Non ha operato)	ITALBOVINI S.r.l. Via Campagne, 10 31010 Tempio di Ormelle (TV)	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n. 0584727 del 9.11.2021.
IT 026 ET Operativo	Colomberotto S.p.A. Via Montegrappa, 68/72 31010 Moriago della Battaglia (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0019830 del 18.1.2022
IT 030 ET Operativo	Vercelli S.p.A. S.S. 230 Vercelli-Biella, n. 15 13030 Formigliana (VC)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9209468 del 5.10.2020
IT 031 ET Operativo	Lanza S.r.l. Viale Europa, 9 37024 Negrar (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.22174 del 14.9.2016 e n.37979 del 28.11.2019
IT 035 ET Operativo	CO.MA.CA. S.r.l. Via Garibaldi, 50 35018 San Martino di Lupari (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.24994 del 25.11.2015 e nota n. 12831 del 7.3.2019
IT 039 ET Operativo	SOALCA S.r.l. Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	CSI S.p.A.	Nota n. 9156015 del 21.9.2020
IT 042 ET Operativo	M.E.C. S.p.A. Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.26031 dell'11.9.2018 e n. 0571965 del 3.11.2021
IT 043 ET Operativo	C.I.M. Servizi Srl Via Conca d'Oro, 30 00141 Roma	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0334928 del 21.7.2021
IT 045 ET Operativo	AGRIFAP S.r.l. Viale del Lavoro, 45 37036 San Martino Buon Albergo (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9345238 del 27.11.2020
IT 047 ET Operativo	Cooperativa Esercenti Macellai Scarl - CEM Via Guarneri, 497 47023 Cesena (FC)	KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	Note n.3890 del 12.2.2016, n. 14947 del 27.3.2019 e n. 135153 del 23.3.2022
IT 048 ET Operativo	Federazione Provinciale Allevatori di Trento Via Lavisotto, 125 38100 Trento	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.25097 del 26.11.2015 e n. 16756 dell'11.4.2019
IT 060 ET Operativo	Sef Italia S.r.l. Via Legnano, 28 10128 Torino (TO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 14741 del 6.5.2020
IT 061 ET Operativo	INDAL S.r.l. Via F. Cavallotti, 282 25018 Montichiari (BS)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0085116 del 22.2.2021
IT 063 ET Operativo	Operti S.n.c. di Operti Francesco & C. Reg. Madonna dei Prati, 323 12044 Centallo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0572021 del 3.11.2021
IT 066 ET Operativo	SA-CAR S.r.l. Via Mondovi, 46 12040 Sant'Albano Stura (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.22397 del 17.7.2018 e n. 0579207 del 5.11.2021
IT 067 ET REVOCATO	Consorzio "Le Carni del Tratturo" Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso (CB)	AGROQUALITA' S.p.A.	Revocato nota 0545144 del 20.10.2021
IT 068 ET Operativo	Cooperativa Agricola Firenzuola - CAF Via San Antonio, 2 50033 Firenzuola (FI)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0587331 del 10.11.2021
IT 074 ET Operativo	Canavese & C. S.r.l. Strada Provinciale 430, n. 8/A 12070 Priero (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.37972 del 28.11.2019
IT 077 ET Operativo	SICILIANI S.p.A. S.P. Palo 70027 Palo del Colle - Bitonto (BA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0130016 del 21.3.2022

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 078 ET Operativo	CARNITALIA S.r.l. Via G. Marconi, 2 Ospedaletto Lodigiano (LO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.17018 del 28.05.2020
IT 079 ET Operativo	VALL. CARNI S.r.l. Via G. Marconi, 78 12030 Marene (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0046380 del 1.2.2021
IT 087 ET Operativo	A.R.E.V. Service S.r.l. Loc. Borgnalle 10/L 11100 Aosta	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.8032 del 6.4.2016 e n. 20593 del 12.6.2020
IT 089 ET Operativo	LEM Carni S.r.l. Via Meluzza, 24 40060 Toscanella di Dozza (BO)	Bureau Veritas Italia S.p.A.	Nota n. 6475 del 8.1.2021
IT 090 ET Operativo	CLAI – SCA Via Gambellara, 62/A 40020 Sasso Morelli - Imola (BO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0073607 del 16.2.2022
IT 093 ET Operativo	ZARO CARNI S.p.A. Viale Busto Arsizio, 201 21015 Lonate Pozzolo (VA)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.28726 del 29.12.2015, n.36466 del 20.12.2018 e n. 0673246 del 22.12.2021
IT 099 ET Operativo	Rialto S.r.l Via Clerici, 342 20091 Bresso (MI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.3269 del 30.1.2020
IT 101 ET Operativo	KOVIEH Via Galvani, 38 39100 Bolzano	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9025953 del 27.07.2020
IT 103 ET Operativo	MANZO CARNI S.n.c. di Manzo Natale & C. Via Peirone 12047 Rocca de' Baldi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0176611 del 19.4.2021
IT 107 ET Operativo	Organizzazione Produttori bovini da carne della Sicilia – Soc. Coop. Agricola (OP SICILIA SCARL) Contrada Magione 90024 Gangi (PA)	CORFILCARNI G.C.C. In precedenza CERTIQUALITY - istituto di certificazioni della qualità	Nota n. 9263766 del 23.10.2020
IT 114 ET Operativo	Faccia F.lli S.r.l. Via Cameroni, 49 12073 Ceva (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0003178 del 5.1.2022
IT 115 ET Operativo	BOTTERI CARNI Val Rendena, Via Ponte Vittoria 7 38080 Strembo (TN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0046477 del 1.2.2021
IT 117 ET Operativo	Società Cooperativa Bovinitaly S.c.a r.l. Via delle Fascine, 4 - San Martino in Campo 06132 Perugia (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.27681 del 27.10.2017e n. 0149997 del 31.3.2021
IT 123 ET Operativo	BENCARNI S.p.A. Via G. Marconi, 36 37060 Nogarole Rocca (VR)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.0634068 del 2.12.2021
IT 124 ET Autosospeso	MARR S.p.A. Via Spagna, 20 47921 Rimini (RN)	Bureau Veritas Italia S.p.A.	Nota MIPAAF n 9186786 del 29.09.2020
IT 125 ET Operativo	Marfisi Carni S.r.l. C.da Paglieroni 66030 Treglio (CH)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota MIPAAF n. 17686 del 5.6.2018
IT 127 ET Operativo	2 L S.r.l. Via Privata Roggeri, 50 18018 Taggia (IM)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0164831 del 11.4.2022
IT 128 ET Operativo	Oberto S.a.s. di Oberto Daniele & C. Via Cavallotto, 30 12060 Roddi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 46573 del 1.2.2021

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 129 ET Operativo	ABF S.r.l. Via del Moscica, 1 50060 Londa (FI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n.11050 del 30.3.2017 e n. 16997 del 27.5.2020
IT 130 ET Operativo	Pellizzari Carni S.n.c. Via I Maggio, 32 31037 Loria (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.21053 del 25.8.2016 e n. 0270281 del 11.6.2021
IT 131 ET Operativo	Centro Carni Company S.p.A. Via S. Antonio, 80 35019 Tombolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9319749 del 17.11.2020
IT 132 ET Operativo	Olivieri S.p.A. Via Gardesana, 27 37010 Pastrengo (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.9163648 del 23.9.2020
IT 142 ET Operativo	F.Ili Salmoiraghi S.r.l. Via dei Ronchi, 1 21050 Gorla Maggiore (VA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.27633 del 27.9.2018 e n. 0579209 del 5.11.2021
IT 146 ET Operativo	COMIND Società Agricola S.r.l. Contrada Matarano, 3/A 72015 Fasano (BR)	3PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.4077 del 9.2.2017
IT 149 ET Operativo	Società agricola Fattoria Fontetto di Chiari Domenico e Gianpiero s.s. Loc. Ca' Capanno, snc 47863 Novafeltria (RN)	Suolo e Salute S.r.l.	Nota n. 0164533 del 11.4.2022
IT 150 ET Operativo	Ambrosini Carni S.r.l. Via S. Domenico Savio, 62/64 24060 Brusaporto (BG)	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n. 0562562 del 28.10.2021
IT 152 ET Operativo	MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale Via Cibrario, 53 10143 Torino (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 9013118 del 20.07.2020
IT 157 ET Operativo	Cooperativa Zootecnica Scaligera Soc. agricola cooperativa Via B. Brenzoni, 41/B 37060 Mozzecane (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 1353 del 15.1.2018 e n. 0156084 del 6.4.2021
IT 159 ET Operativo	SCHEUCHER-ITALIA S.R.L. Via Moro, 6 40054 Prunaro di Budrio (BO)	DNV GL - Business Assurance Italia Srl	Nota n. 9352004 del 1.12.2020
IT 161 ET Operativo	ITALVITELLI S.r.l. Via F. Marchetti, 19 00199 Roma (RM)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota MIPAAF n. 23509 del 29.5.2019
IT 162 ET Operativo	Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr. Via Torre Roa, 13 - Madonna dell'Olmo 12100 Cuneo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0145920 del 30.3.2022
IT 163 ET Autosospeso	Cooperativa Agricola San Giorgio Carni Soc. coop. a r.l. Piazza Roma, 6 82020 San Giorgio La Molara (BN)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.0222543 del 13.5.2021
IT 164 ET Operativo	Artigiana Carni S.r.l. Via di Monte di Testaccio, 29 00153 Roma	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n.3598 del 2.2.2018 e n. 0080412 del 18.2.2021; Dal ICAR Srl Nota n.0078130 del 18/02/2022
IT 165 ET Operativo	Vicentini Carni S.p.A. Via Palazzina, 510 – int.3 37056 Engazzà di Salizzole (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0340422 del 26.7.2021
IT 166 ET Autosospeso	Antica Lavorazione Carni di Umberto & Massimo Di Lorenzo S.n.c. Via Cassia, 156/C 52047 Marciano della Chiana (AR)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n .0334619/2021

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 167 ET Operativo	Consorzio Regionale Operatori Filiera Carni dell'Umbria Via della Valtiera, 153 - Collestrada 06080 Perugia	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n. 20115 del 21.6.2018
IT 168 ET Operativo	Carni Valle Belbo Soc. Coop. Agricola Loc. San Bovo, Via Statale, 60 12054 Cossato Belbo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n.11064 del 13.5.2016 e n. 25542 del 14.6.2019;
IT 169 ET Operativo	Metro Italia Cash and Carry S.p.A. Via XXV Aprile, 25 20097 San Donato Milanese (MI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.26097 del 10.7.2020
IT 170 ET Operativo	Salumificio ALIPRANDI S.p.A. Via Mandolossa, 25 25064 Gussago (BS)	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n.5801 del 14.2.2019
IT 171 ET Operativo	Veneta Bovini S.r.l. Via Venezia, Località Volto 43 45010 Rosolina (RO)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 13251 del 1.6.2016 e n. 36512 del 14.11.2019
IT 172 ET Operativo	L'Opera D'arte Srl Viale Appio Claudio, 208 00174 Roma	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0385257 del 31.8.2021
IT 173 ET Operativo	GIUDONCARNI Srl Via Soriso, 50/56 00166 Roma	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 17017 del 28.5.2020
IT 174 ET Operativo	DE AMICIS S.p.A. Via Montecuccoli, 29 20147 Milano	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n. 2015 del 19.1.2017 e n. 17022 del 28.05.2020
IT 175 ET Operativo	FRANZIN Carni S.r.l. Via delle Industrie II, 9 30020 Meolo (VE)	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n. 7600 del 27.2.2017 e n. 0015607 del 14.5.2020
IT 176 ET Operativo	Consorzio di Tutela e Promozione della Filiera Amigomega Via Monte Baldo, 10 37069 Villafranca di Verona (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note MIPAAF n. 23812 del 07.09.2017 e n.25547 del 14.6.2019
IT 177 ET REVOCATO	ROBES S.p.A. Via Rolandino, 42/A 25011 Calcinato (BS)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n .0243419 del 26.05.2021
IT 178 ET Operativo	Cooperativa agricola produttori CASTELLANA Via Don E. Bordinon, 30/B 31033 Castelfranco Veneto (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 23508 del 29.05.2019
IT 179 ET (Non ha operato)	Zootecnica Viterbese Soc. Cooperativa Via Mantova, 2 01100 Viterbo (VT)	DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	Nota n. 10065 del 20.3.2017
IT 180 ET Operativo	Spadola & Figli S.r.l. Contrada Zammorra, 201 97017 Santa Croce Camerina (RG)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.11055 del 30.3.201, n. 41648 del 30.12.2019 e n. 0176485 del 19.4.2021
IT 181 ET Operativo	Ripamonti Carni S.r.l. Corso XXV Aprile, 167/B 22036 Erba (CO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Note n.11067 del 30.3.2017 e n. 9155927 del 21.9.2020
IT 182 ET Operativo	Società Agricola Fattoria Informa Fratelli Bolcato s.s. Via Giovanni XXIII, 30 37040 Pressana (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0519174 del 11.10.2021
IT 183 ET Operativo	Società cooperativa Agricola tra allevatori Umbri Via La Louviere, 2 06034 Foligno (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0226009 del 17.05.2021
IT 184 ET Operativo	BIGIERRE Carni S.r.l. Via Moretto, snc 25013 Carpenedolo (BS)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 14388 del 23.5.2017 e n. 0148150 del 30.3.2021

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT 185 ET Operativo	Società Agricola Podere dei Fiori s.s. Via Aurelia Nord, 60 58100 Grosseto (GR)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0301010 del 1.7.2021
IT 186 ET Operativo	UNICOOP Firenze Società Cooperativa Via Santa Reparata, 43 50129 Firenze (FI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 22281 del 2.8.2017 e n. 33838 del 10.10.2019
IT 187 ET (Non ha operato)	F.B.M. – Lavorazioni Carni S.r.l. Via Trieste, 17 56011 Calci (PI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 25818 del 6.10.2017
IT 188ET Operativo	SUD Allevamenti S.r.l. Strada Provinciale Laterza, km 2,500 70023 Gioia del Colle (BA)	DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	Note n. 29067 del 13.11.2017 e n.0156122 del 6.4.2021
IT 1889T (Non ha operato)	CO.BE.CA. Commerciale S.r.l. Via S. Maria, 43 24065 Lovere (BS)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 29430 del 15.11.2017
IT 190ET Operativo	CO.BE.CA. S.r.l. Strada Provinciale 231, km 46,400 70033 Corato (BA)	DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	Note n. 30431 del 27.11.2017 e n.0148116 del 30.3.2021
IT 191ET Operativo	LABORCARNI S.r.l. Via Pomba, 29 10123 Torino	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 34035 del 28.12.2017 e n. 9285370 del 2.11.2020
IT192ET Operativo	DIMAR S.p.A. Via Cuneo, 34 12062 Cherasco (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0562587 del 28.10.2021
IT193ET (Non ha operato)	"La Razza Modicana" Società Consortile a r.l. Via G. Di Vittorio, 63 97100 Ragusa (RG)	CORFILCARNI G.C.C.	Nota n. 12273 del 30.3.2018
IT194ET Operativo	JUVICA S.r.l. Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0519941 del 11.10.2021
IT195ET Operativo	UNI.ZOO – Unione Zootecnica Soc. Coop. Agr. Sede legale: Via Sommacampania, 63/H 37137 Verona (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 22577 del 18.7.2018 e n. 0599415 del 16.11.2021
IT196ET Operativo	FORMA S.r.l. Via del Presidente 1 – Z.I.R. – Tossilo 08015 Macomer (NU)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0279434 del 17.6.2021
IT197ET Operativo	Nuova Centro Carni S.r.l. Zona industriale Tossilo snc 08015 Macomer (NU)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0279473 del 17.6.2021
IT198ET Operativo	BENNET S.p.A. Via Carlo Goldoni, 11 20129 Milano (MI)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 8744 del 27.2.2020
IT199ET Operativo	Grasso Carni S.r.l. Via San Paolo, 40 – Fr. Macchia 95014 Giarre (CT)	CORFILCARNI G.C.C.	Nota n 37952 del 28.11.2019
IT200ET Operativo	Allevatori del Lazio Società Cooperativa agricola Via San Tommaso d'Aquino, 47 00136 Roma (RM)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0335287 del 21.7.2021
IT201ET Operativo	Bervini Primo S.r.l. Via Colonie, 13 - Fr. Salvaterra 42013 Casalgrande (RE)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota nota n. 2240 del 21.1.2020
IT202ET Operativo	Salumificio Sandri di Sandri Roberto, Antonio & Umberto S.n.c. Via Provinciale dei Tre Comuni snc, Loc. Mazzavia 56040 Montescudaio (PI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0522687 del 12.10.2021

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MIPAAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2022)
IT203ET (Non ha operato)	La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia Soc. Coop. Agr. Via Fratte, 70 33080 Fiume Veneto (PN)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare	Nota n. 32160 del 19.9.2019
IT204ET (Non ha operato)	Quality International S.r.l. Via dei Goti, 234 84012 Angri (SA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 33542 del 8.10.2019
IT205ET Operativo	Fattorie Toscane di Pesce Gloria Azienda agricola Via Tiglio, 77 56012 Calcinaia (PI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 9091130 del 4.9.2020; Autosospeso dal 2 novembre 2021 (nota MIPAAF n .0637675 del 03/12/2021)
IT206ET Operativo	Società San Gregorio S.r.l. Contrada Pisciarelllo, snc 97015 Modica (RG)	CORFILCARNI G.C.C.	Nota n. 40977 del 19.12.2019
IT207ET (Non ha operato)	Centro Carni S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 20 64027 Sant'Omero (TE)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0014177 dell 30.4.2020
IT208ET (Non ha operato)	DAL MONTE S.r.l. Via Verona, 4 36020 Pove del Grappa (VI)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n.0225935 del 17.05.2021.
IT209ET Operativo	TORNESE S.R.L. Via Umberto I, 16 66031 Casalanguida (CH)	CSI S.p.A.	Nota n. 9037327 del 03.08.2020
IT210ET (Non ha operato)	PELLEGRINI S.P.A. Divisione CENTRAL FOOD Via XXV Aprile, 60 20068 Peschiera Borromeo (MI)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 9068072 del 26.08.2020
IT211ET Operativo	POLO S.p.A. Via San Benedetto, 44/A 35033Teolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0301024 del 1.7.2021
IT212ET Operativo	PASCOL S.r.l. Via Porto, 2 23010 – Albosaggia (SO)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 9391580 del 21.12.2020
IT213ET Operativo	Allevatori Campani Società Cooperativa Agricola Via Francesco Flora, 19 82100 – Benevento (BN)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0415854 del 10.9.2021
IT214ET (Non ha operato)	Fattoria Di Carlo Soc. Agricola a r.l. Via delle Pescine, 26 67050 Massa D'Albe (AQ)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0578329 del 5.11.2021
IT215ET (Non ha operato)	La Granda Trasformazione S.r.l. Via Garetta 8/A 12040 Genola (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0600214 del 16.11.2021
IT216ET (Non ha operato)	H.Q.F. Società Agricola a r.l. Largo Luigi Antonelli 10 00145 Roma (RM)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0600164 del 16.11.2021

Allegato 3 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari autorizzati/depositati presso il MIPAAF – 2021 (Fonte: MIPAAF)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2021)																			
		1	3	4	5	6	7	9	10	12	14	15	16	17	18	20	21	26	30	31	
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Sesso	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Denominazione e sede allevamento	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Denominazione allevamento di nascita	D.U.	√	√				√					√									
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Allevato nella Regione	D.U.	√			√	√			√		√	√	√		√	√		√	√		
Denominazione macello	D.U.		√		√	√	√	√	√		√		√		√	√		√	√	√	
Data di macellazione	D.U.	√	√		√	√	√	√	√		√	√			√	√		√	√	√	
Categoria	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Denominazione laboratorio di sezionamento	D.U.		√		√		√	√	√				√			√				√	
Razza	O	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
Tipo genetico	O	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema di allevamento	O	√	√	√	√		√	√	√	√	√					√		√		√	
Composizione razione alimentare	O	√			√				√				√							√	
Alimentazione priva di grassi animali	O	√		√	√			√	√	√	√	√	√			√				√	
Alimentazione non OGM	O	√			√	√		√	√			√	√		√			√	√	√	
Alimentazione con/senza insilati	O				√		√		√									√		√	
Allevato senza uso di antibiotici	O	√			√	√		√	√		√	√	√		√	√			√		
Esclusione fattori di crescita	O																				
Sospensione trattamenti terapeutici	O	√																			
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA, Centro Referenza Nazionale	O	√			√	√		√	√	√		√	√		√	√	√	√		√	
Frollatura	O	√										√	√		√						

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 6 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE																		
		35	39	42	43	45	47	48	60	61	63	66	68	74	77	78	79	87	89	90
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sesso	D.U.			√	√	√			√		√				√	√	√	√		√
Denominazione e sede allevamento	D.U.	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Denominazione allevamento di nascita	D.U.																			
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.	√		√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Allevato nella Regione	D.U.				√				√						√	√	√	√		
Denominazione macello	D.U.				√			√					√						√	√
Data di macellazione	D.U.	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Categoria	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Denominazione laboratorio di sezionamento	D.U.				√			√												√
Razza	O	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo genetico	O	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
Sistema di allevamento	O		√	√	√	√				√				√		√	√			
Composizione razione alimentare	O		√		√					√							√			
Alimentazione priva di grassi animali	O		√		√	√				√				√		√				
Alimentazione non OGM	O		√		√					√	√			√	√	√				√
Alimentazione con/senza insilati	O		√							√										
Allevato senza uso di antibiotici	O			√	√	√				√		√	√		√	√	√			√
Esclusione fattori di crescita	O																√			
Sospensione trattamenti terapeutici	O										√									
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA, Centro Referenza Nazionale	O		√	√	√	√				√	√	√	√		√	√	√			√
Frollatura	O									√		√			√	√	√			

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 6 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziata in rosso l'organizzazione autosospesa)																	
		93	99	101	103	107	114	115	117	123	124	125	127	128	129	130	131	132	142
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sesso	D.U.	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√			√	√	√
Denominazione e sede allevamento	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√		√	√	√	√
Denominazione allevamento di nascita	D.U.					√	√		√	√							√		
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√		√	√	√	√
Allevato nella Regione	D.U.			√			√	√		√							√		√
Denominazione macello	D.U.	√		√	√		√		√	√	√					√	√	√	
Data di macellazione	D.U.	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√
Categoria	D.U.	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Denominazione laboratorio sezionamento	D.U.			√		√				√							√		
Razza	O	√	√		√	√	√	√	√			√	√	√	√		√		√
Tipo genetico	O	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
Sistema di allevamento	O	√	√		√	√			√	√							√		
Composizione razione alimentare	O		√							√							√		
Alimentazione priva di grassi animali	O	√				√	√		√	√							√		
Alimentazione non OGM	O						√			√		√					√		
Alimentazione con/senza insilati	O				√					√							√		
Allevato senza uso di antibiotici	O						√			√		√					√		
Esclusione fattori di crescita	O									√							√		
Sospensione trattamenti terapeutici	O									√							√		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA, Centro Referenza Nazionale	O		√		√		√			√		√					√		
Frollatura	O		√				√			√		√					√		√

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 6 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziata in rosso l'organizzazione autosospesa)																		
		146	149	150	152	157	159	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.		√	√	√	√	√		√	√			√	√				√	√	
Sesso	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√							
Denominazione e sede allevamento	D.U.	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√	√			√	√	
Denominazione allevamento di nascita	D.U.	√	√		√															
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.	√	√	√	√	√		√	√	√		√		√	√			√	√	
Allevato nella Regione	D.U.					√			√				√							
Denominazione macello	D.U.	√	√	√		√	√		√	√			√	√						
Data di macellazione	D.U.		√			√	√	√	√	√			√	√	√			√		
Categoria	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
Denominazione laboratorio di sezionamento	D.U.	√		√		√			√											
Razza	O	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
Tipo genetico	O		√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√		√	√	√	
Sistema di allevamento	O	√	√	√		√			√	√			√	√						
Composizione razione alimentare	O				√															
Alimentazione priva di grassi animali	O	√	√	√		√			√	√			√				√			
Alimentazione non OGM	O								√				√				√		√	
Alimentazione con/senza insilati	O																√			
Allevato senza uso di antibiotici	O	√		√		√			√			√					√		√	
Esclusione fattori di crescita	O																			
Sospensione trattamenti terapeutici	O																			
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA, Centro Referenza Nazionale	O	√		√		√			√			√					√		√	
Frollatura	O			√		√										√	√			

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 2 del DM 6 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2021)																	
		173	174	175	176	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.		√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	
Sesso	D.U.		√	√	√		√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	
Denominazione e sede allevamento	D.U.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	
Denominazione allevamento di nascita	D.U.							√											
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.			√	√	√	√		√			√	√	√		√	√	√	
Allevato nella Regione	D.U.			√	√		√						√	√					
Denominazione macello	D.U.						√	√	√	√			√			√		√	
Data di macellazione	D.U.			√				√		√	√		√	√		√	√	√	
Categoria	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√		√	√	√	
Denominazione laboratorio sezionamento	D.U.							√					√			√			
Razza	O	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√
Tipo genetico	O	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√	√
Sistema di allevamento	O			√	√	√	√	√			√		√	√		√		√	
Composizione razione alimentare	O				√					√				√		√			
Alimentazione priva di grassi animali	O				√	√	√			√		√	√			√		√	
Alimentazione non OGM	O			√	√					√			√	√	√	√	√		
Alimentazione con/senza insilati	O			√															
Allevato senza uso di antibiotici	O			√						√	√		√			√	√	√	
Esclusione fattori di crescita	O																		
Sospensione trattamenti terapeutici	O													√					
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CRENBA, Centro Referenza Nazionale	O				√	√			√	√		√	√	√			√	√	
Frollatura	O				√					√			√	√					

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2021)																	
		192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sesso	D.U.		√	√	√				√		√		√	√	√	√	√		
Denominazione e sede allevamento	D.U.	√	√	√	√				√	√	√		√	√	√	√	√	√	
Denominazione allevamento di nascita	D.U.		√						√						√				
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.	√	√	√						√	√		√	√	√		√	√	
Allevato nella Regione	D.U.		√	√		√	√	√	√		√		√	√	√	√	√		
Denominazione macello	D.U.		√	√	√				√						√		√		
Data di macellazione	D.U.	√	√		√				√					√		√	√	√	
Categoria	D.U.		√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Denominazione laboratorio di sezionamento	D.U.		√						√						√				
Razza	O	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo genetico	O	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
Sistema di allevamento	O		√		√		√		√	√	√			√	√	√	√		
Composizione razione alimentare	O																√		
Alimentazione priva di grassi animali	O		√	√					√		√				√		√	√	
Alimentazione non OGM	O			√						√	√		√	√		√	√		
Alimentazione con/senza insilati	O				√		√												
Allevato senza uso di antibiotici	O	√		√	√			√		√		√		√	√		√	√	
Esclusione fattori di crescita	O		√																
Sospensione trattamenti terapeutici	O																		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CRENBA, Centro Referenza Nazionale	O			√	√			√			√	√		√	√		√	√	
Frollatura	O		√	√							√						√	√	

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 6 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2021)															
		210	211	212	213	214	215	216									
Data di nascita / Età dell'animale	D.U.			√	√	√	√	√									
Sesso	D.U.			√	√	√	√	√									
Denominazione e sede allevamento	D.U.			√	√	√	√	√									
Denominazione allevamento di nascita	D.U.																
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	D.U.			√	√	√	√	√									
Allevato nella Regione	D.U.					√	√										
Denominazione macello	D.U.			√		√		√									
Data di macellazione	D.U.			√		√	√										
Categoria	D.U.	√	√		√	√	√	√									
Denominazione laboratorio di sezionamento	D.U.			√		√		√									
Razza	O	√		√	√	√	√										
Tipo genetico	O	√		√	√	√		√									
Sistema di allevamento	O			√	√	√											
Composizione razione alimentare	O					√		√									
Alimentazione priva di grassi animali	O			√		√	√	√									
Alimentazione non OGM	O			√		√	√										
Alimentazione con/senza insilati	O																
Allevato senza uso di antibiotici	O			√	√	√	√										
Esclusione fattori di crescita	O							√									
Sospensione trattamenti terapeutici	O																
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CREnBA, Centro Referenza Nazionale	O	√		√				√									
Frollatura	O	√	√														

D.U.= informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 6 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 6 gennaio 2015).

Allegato 4 - Riepilogo generale del numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2021 (Fonte: MIPAAF)

Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macello	Laboratori Sezionamento	Punti Vendita	TOTALE
IT001ET	621	26	4	6	242	899
IT003ET	1.311	-	37	35	251	1.634
IT004ET	206	-	1	-	-	207
IT005ET	927	-	28	13	116	1.084
IT006ET	83	18	12	1	44	158
IT007ET	1.300	-	60	39	287	1.686
IT009ET	461	-	22	-	61	544
IT010ET	696	6	12	8	156	878
IT012ET	-	-	-	1	175	176
IT014ET	90	-	1	2	37	130
IT016ET	-	-	-	7	721	728
IT017ET	-	-	-	-	745	745
IT018ET	28	-	1	1	-	30
IT020ET	97	5	1	1	-	104
IT026ET	317	17	1	1	-	336
IT030ET	281	10	1	1	-	293
IT031ET	64	-	1	1	-	66
IT035ET	-	-	1	-	-	1
IT039ET	-	-	-	1	-	1
IT042ET	84	-	1	1	1	87
IT043ET	23	14	6	3	107	153
IT045ET	3	-	2	7	61	73
IT047ET	-	-	-	1	-	1
IT048ET	-	-	1	-	1	2
IT060ET	-	-	1	1	-	2
IT061ET	25	2	1	1	-	29
IT063ET	-	-	1	1	-	2
IT066ET	24	-	1	1	-	26
IT068ET	12	-	1	2	4	19
IT074ET	-	-	1	1	4	6
IT077ET	72	4	2	1	-	79
IT078ET	-	-	-	-	11	11
IT079ET	18	1	1	2	36	58
IT087ET	-	-	4	4	10	18
IT089ET	-	-	1	1	-	2
IT090ET	33	-	1	1	-	35
IT093ET	1	-	1	1	-	3
IT099ET	34	-	5	1	44	84
IT101ET	-	-	1	1	4	6
IT103ET	16	-	1	-	-	17

Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macello	Laboratori Sezionamento	Punti Vendita	TOTALE
IT107ET	143	11	4	3	29	190
IT114ET	106	17	1	1	-	125
IT115ET	-	-	1	1	-	2
IT117ET	338	-	4	1	2	345
IT123ET	75	-	1	1	-	77
IT125ET	93	12	1	1	-	107
IT127ET	-	-	-	2	-	2
IT128ET	-	-	2	1	-	3
IT129ET	-	-	-	1	-	1
IT130ET	-	-	1	-	-	1
IT131ET	27	-	2	1	-	30
IT132ET	36	-	1	1	-	38
IT142ET	3	-	2	1	-	6
IT146ET	2	-	1	1	3	7
IT149ET	9	-	1	-	18	28
IT150ET	-	-	-	1	1	2
IT152ET	1	-	1	-	1	3
IT157ET	43	-	1	-	-	44
IT159ET	-	-	1	1	-	2
IT161ET	-	-	1	1	-	2
IT162ET	154	-	1	1	12	168
IT164ET	-	-	-	1	-	1
IT165ET	37	-	1	1	-	39
IT167ET	47	-	5	3	28	83
IT168ET	-	-	1	1	-	2
IT169ET	-	-	-	-	9	9
IT170ET	-	-	-	1	-	1
IT171ET	-	-	1	-	-	1
IT172ET	-	-	-	1	-	1
IT173ET	-	-	-	1	-	1
IT174ET	-	-	-	1	-	1
IT175ET	-	-	-	1	5	6
IT176ET	9	1	1	3	18	32
IT178ET	25	-	1	-	-	26
IT180ET	5	-	1	1	-	7
IT181ET	45	-	1	1	-	47
IT182ET	1	1	1	1	-	4
IT183ET	31	-	1	-	81	113
IT184ET	9	1	1	-	-	11
IT185ET	117	-	1	-	-	118
IT186ET	-	-	-	1	27	28
IT188ET	3	-	1	1	-	5


Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macello	Laboratori Sezionamento	Punti Vendita	TOTALE
IT190ET	1	-	1	1	-	3
IT191ET	-	-	-	1	-	1
IT192ET	-	-	-	-	80	80
IT194ET	28	-	2	1	-	31
IT195ET	8	-	1	-	-	9
IT196ET	-	-	-	1	-	1
IT197ET	4	-	1	-	-	5
IT198ET	-	-	-	-	74	74
IT199ET	2	1	1	-	-	4
IT200ET	17	-	2	1	1	21
IT201ET	-	-	1	2	50	53
IT202ET	119	-	1	1	2	123
IT205ET	3	-	1	1	-	5
IT206ET	2	1	2	1	-	6
IT209ET	-	-	-	1	-	1
IT211ET	-	-	-	1	-	1
IT212ET	29	-	5	6	2	42
IT213ET	12	-	1	-	-	13
Totale operatori	8.411	148	279	206	3.561	12.605
			Totale Organizzazioni operative:			100
					Totale	12.705
Legenda:	Nuove organizzazioni operative nel corso del 2021					

Allegato 5 - Schema Piano di autocontrollo e controllo

Attività di base			Autocontrollo Organizzazione		Controllo OdC			Gestione delle NON conformità			
<i>Soggetto</i>	<i>Descrizione filiera</i>	<i>Punti critici</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Elemento controllato</i>	<i>Non conformità</i>	<i>Gravità</i>	<i>Trattamento N.C.</i>	<i>Azione correttiva</i>
Allevamento											
Mangimifici o Fornitori di mangimi											
Trasportatori											
Impianto di macellazione											
Laboratorio di sezionamento											
CE.DI.											
Punti vendita											
Organizzazione											

Fonte: MIPAAF.

Allegato 6 - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate



Allegato 7 - Distribuzione delle Non Conformità nel 2021 (Fonte MIPAAF).

Numero MIPAAF	ORGANIZZAZIONE		ALLEVAMENTI		MANGIMIFICI		MACELLI		LABORATORI SEZIONAMENTO		PUNTI VENDITA		Totale operatori 2021	Totale NC	OdC
	2021	NC	2021	NC	2021	NC	2021	NC	2021	NC	2021	NC			
IT005ET	1	0	927	0	0	0	28	0	13	1	116	0	1.085	1	INOQ
IT006ET	1	2	83	0	18	0	12	3	1	0	44	2	159	7	ASSAM
IT007ET	1	0	1.300	0	0	0	60	0	39	1	287	1	1.687	2	INOQ
IT009ET	1	0	461	0	0	0	22	4	0	0	61	0	545	4	DQA
IT010ET	1	0	696	1	6	0	12	1	8	1	156	8	879	11	CSQA
IT017ET	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	7	746	7	SGS
IT020ET	1	0	97	0	5	0	1	0	1	1	0	0	105	1	CSQA
IT026ET	1	1	317	1	17	0	1	0	1	0	0	0	337	2	CSQA
IT030ET	1	0	281	3	10	0	1	0	1	0	0	0	294	3	CSQA
IT043ET	1	0	23	2	14	0	6	0	3	3	107	0	154	5	CSQA
IT045ET	1	1	3	0	0	0	2	1	7	0	61	8	74	10	CSQA
IT066ET	1	1	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	27	1	CSQA
IT077ET	1	0	72	0	4	1	2	0	1	0	0	0	80	1	CSQA
IT079ET	1	1	18	0	1	0	1	0	2	0	36	0	59	1	INOQ
IT087ET	1	0	0	0	0	0	4	0	4	1	10	2	19	3	SGS
IT099ET	1	0	34	0	0	0	5	0	1	1	44	0	85	1	CSQA
IT101ET	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	7	1	CSQA
IT123ET	1	0	75	0	0	0	1	1	1	0	0	0	78	1	SGS
IT149ET	1	0	9	1	0	0	1	0	0	0	18	0	29	1	SUOLO & SALUTE
IT162ET	1	1	154	0	0	0	1	0	1	0	12	0	169	1	INOQ
IT167ET	1	1	47	0	0	0	5	0	3	0	28	0	84	1	3A-PTA
IT169ET	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	10	3	SGS
IT174ET	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	SGS
IT176ET	1	1	9	0	1	0	1	0	3	0	18	0	33	1	CSQA
IT182ET	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	1	CSQA
IT184ET	1	0	9	1	1	0	1	1	0	0	0	0	12	2	CSQA
IT188ET	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	1	DQA
IT194ET	1	0	28	1	0	0	2	0	1	0	0	0	32	1	CSQA
IT198ET	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	74	1	75	2	INOQ
IT201ET	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2	50	0	54	5	CSQA
IT202ET	1	1	119	0	0	0	1	0	1	0	2	0	124	1	CSQA
IT205ET	1	2	3	2	0	0	1	0	1	2	0	0	6	6	SGS
TOTALE	32	19	4.793	12	78	1	176	14	100	13	1.882	30	7.061	89	

SOMMARIO

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE.....	2
1. PREMessa.....	3
2. LA RINTRACCIABILITÀ	3
3. LA QUALITÀ.....	5
4. LA NORMATIVA SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE	7
5. LE ATTUALI MODALITÀ ATTUATIVE IN ITALIA.....	9
6. OPERATORI IN POSSESSO DI DISCIPLINARI.....	12
7. INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DISCIPLINARI	14
7.1.1 FILIERE PRODUTTIVE	18
7.1.2 FILIERA DALL'ALLEVAMENTO AL PUNTO VENDITA (A-PV)	19
7.1.3 FILIERA MACELLAZIONE - DISTRIBUZIONE (M-PV).....	21
8. MONITORAGGIO ATTIVITÀ ORGANISMI INDIPENDENTI DI CONTROLLO	22
8.1 RIFERIMENTI.....	22
9. MONITORAGGIO 2021	24
9.1 SOGGETTI INTERESSATI AI CONTROLLI	24
9.1.1 LE ORGANIZZAZIONI.....	24
9.1.2 GLI ALLEVAMENTI.....	27
9.1.3 I MANGIMIFICI.....	27
9.1.4 GLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE	28
9.1.5 I LABORATORI DI SEZIONAMENTO	28
9.1.6 LA DISTRIBUZIONE – PUNTI VENDITA.....	28
9.2 CONTROLLI	28
9.2.1 CONTROLLI PREVISTI/CONTROLLI EFFETTUATI	28
9.3 NON CONFORMITÀ	33
9.3.1 ORGANIZZAZIONI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	37
9.3.2 ALLEVAMENTI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC).....	38
9.3.3 MANGIMIFICI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	39
9.3.4 MACELLI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	40
9.3.5 LABORATORI DI SEZIONAMENTO: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC).....	41
9.3.6 PUNTI VENDITA: CONTROLLO E NON CONFORMITÀ (NC).....	42
10. COSTI DEL SISTEMA DI ETICHETTATURA	44
10.1.1 FILIERA DEL NORD - OVEST.....	44
10.1.2 FILIERA DEL NORD - EST.....	45
10.1.3 FILIERA DEL CENTRO - ITALIA	45
11. CONSIDERAZIONI FINALI.....	46
12. SVILUPPI FUTURI E NUOVE INIZIATIVE SUI SISTEMI DI QUALITÀ	49
ALLEGATI:.....	56
ALLEGATO 1 - NORMATIVA SISTEMI CERTIFICAZIONE PRODOTTI DI QUALITÀ	57
ALLEGATO 2 - ELENCO ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE CON INFORMAZIONI FACOLTATIVE (AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2021).	58
ALLEGATO 3 - INFORMAZIONI FACOLTATIVE PREVISTE NEI DISCIPLINARI AUTORIZZATI/DEPOSITATI PRESSO IL MIPAAF – 2021	65
ALLEGATO 4 - RIEPILOGO GENERALE DEL NUMERO DI OPERATORI ADERENTI A CIASCUNA ORGANIZZAZIONE NEL 2021	72
ALLEGATO 5 - SCHEMA PIANO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO.....	75
ALLEGATO 6 - FLUSSO DI RINTRACCIABILITÀ PER LE CARNI BOVINE ETICHETTATE.....	76
ALLEGATO 7 - DISTRIBUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEL 2021	77